

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

IFRS 2 Pagamento basato su azioni

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1607602> since 2016-11-11T17:11:38Z

Publisher:

Ipsa, Gruppo Wolters Kluwer

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

TAVOLA DI RACCORDO

Capitolo XXIX – IFRS 2 Pagamento basato su azioni	<i>Paragrafi IFRS 2</i>
1. Finalità.	1
2. Ambito di applicazione.	2-6
3. Definizioni.	Appendice A
4. Rilevazione.	7-9
5. Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (o Operazioni “ <i>Equity-settled share-based payment transactions</i> ”).	10-29, Appendice B (B43 – B44)
5.1. Introduzione.	10
5.2. Piani di <i>stock options</i> .	11-12
5.2.1. Assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti.	
5.2.2. Assegnazione mista di azioni ai dipendenti.	
5.2.3. Assegnazione di azioni proprie in portafoglio ai dipendenti.	
5.3. Operazioni di fornitura di beni e servizi (diversi dalle prestazioni lavorative).	10, 13, 13A
5.4. Operazioni in cui si ricevono dei servizi.	14-15
5.4.1. Assegnazione di azioni ai fornitori.	
5.4.2. Assegnazione di azioni proprie in portafoglio ai fornitori.	
5.5. Operazioni misurate con riferimento al <i>fair value</i> (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.	16-25
5.5.1. Determinazione del <i>fair value</i> (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.	16-18
5.5.2. Trattamento contabile delle condizioni di maturazione.	19-21
5.5.2.1. Contabilizzazione iniziale del costo.	19-21
5.5.2.2. Aggiornamento eventuale della stima del costo.	20
5.5.2.3. Contabilizzazione al termine del <i>vesting period</i> .	19-20
5.5.2.4. Trasferimento delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale.	
5.5.3. Trattamento contabile di un elemento di ricarico (o Trattamento contabile di una clausola di rinnovo).	22
5.5.4. Dopo la data di maturazione (o Considerazioni da effettuare dopo la data di maturazione).	23
5.5.5. Casi in cui il <i>fair value</i> (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale non può essere stimato attendibilmente.	24-25

5.6.	Modifiche dei termini e delle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale erano stati assegnati, inclusi annullamenti e regolamenti.	26-29, Appendice B (B43, B44)
5.6.1.	La modifica dei termini contrattuali arreca un beneficio al dipendente.	27, Appendice B (B43)
5.6.1.1.	Aumento del <i>fair value</i> delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale da assegnare.	Appendice B (B43)
5.6.1.2.	Aumento del numero delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale da assegnare.	Appendice B (B43)
5.6.1.3.	Miglioramento delle <i>vesting conditions</i> .	Appendice B (B43)
5.6.2.	La modifica dei termini contrattuali arreca un danno al dipendente.	27, Appendice B (B44)
5.6.2.1.	Riduzione del <i>fair value</i> delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale da assegnare.	Appendice B (B44)
5.6.2.2.	Riduzione del numero delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale da assegnare.	Appendice B (B44)
5.6.2.3.	Peggioramento delle <i>vesting conditions</i> .	Appendice B (B44)
5.6.3.	Annullamento o regolamento di strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di maturazione.	28
5.6.4.	Riacquisto degli strumenti rappresentativi di capitale maturati.	29
6.	Operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (o Operazioni di “<i>Cash-settled share-based payment transactions</i>”).	30-33
6.1.	Contabilizzazione iniziale del costo.	32-33
6.2.	Indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura d’esercizio	30, 33
6.3.	Estinzione del debito alla scadenza.	33
6.4	Emendamenti integrativi che sono stati emessi nel primo semestre 2016	33A-33D, B44A
7.	Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con disponibilità liquide alternative (o Operazioni “<i>Share-based</i>”	

<i>payment transactions with cash alternative”).</i>	34-43
7.1. Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore della controparte (o Operazioni con pagamento basato su azioni con facoltà di scelta di regolamento della controparte).	35-40
7.1.1. Contabilizzazione iniziale del costo.	37, 38
7.1.2. Indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura d’esercizio.	
7.1.3. Estinzione del debito alla scadenza.	39-40
7.2. Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore dell’entità (o Operazioni con pagamento basato su azioni con facoltà di scelta di regolamento della società).	41-43
7.2.1. La società intende pagare in contanti alla scadenza del debito.	41, 42
7.2.2. La società ha libertà di scegliere, alla scadenza, se estinguere il debito in contanti oppure in strumenti rappresentativi di capitale.	43
8. Operazioni con pagamento basato su azioni tra società facenti parte di un gruppo.	43A-43D, B45-B61
8.1. Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di una società	
8.2. Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della società controllante	
8.3. Accordi di pagamento basato su azioni riguardanti pagamenti regolati per cassa ai dipendenti	
8.4. Trasferimento di dipendenti tra società di un gruppo	
9. Informazioni integrative.	44-52

Sommario: 1. Finalità. 2. Ambito di applicazione. 3. Definizioni. 4. Rilevazione. 5. Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (o operazioni “*Equity-settled share-based payment transactions*”). 5.1. Introduzione. 5.2. Piani di stock options. 5.3. Operazioni di fornitura di beni e servizi (diversi dalle prestazioni lavorative). 5.4. Operazioni in cui si ricevono dei servizi. 5.5. Operazioni misurate con riferimento al *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. 5.6. Modifiche dei termini e delle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale erano stati assegnati, inclusi annullamenti e regolamenti. 6. Operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (o operazioni di “*Cash-settled share-based payment transactions*”). 6.1. Contabilizzazione iniziale del costo. 6.2. Indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura d’esercizio. 6.3. Estinzione del debito alla scadenza. 7. Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con disponibilità liquide alternative (o operazioni “*Share-based payment transactions with cash alternative*”). 7.1. Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore della controparte (o operazioni con pagamento basato su azioni con facoltà di scelta di regolamento della controparte). 7.2. Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore dell’entità (o operazioni con pagamento basato su azioni con facoltà di scelta di regolamento della società). 8. Operazioni con pagamento basato su azioni tra società facenti parte di un gruppo. 8.1. Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di una società. 8.2. Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della società controllante. 8.3. Accordi di pagamento basato su azioni riguardanti pagamenti regolati per cassa ai dipendenti. 8.4. Trasferimento di dipendenti tra società di un gruppo. 9. Informazioni integrative.


I. FINALITÀ

L’IFRS 2 – *Share-based payment* – è il documento che si focalizza sulla contabilizzazione delle cosiddette “**share-based payment transactions**”. Le *share-based payment transactions* sono le operazioni di fornitura di beni o servizi (inclusa l’attività dei managers) il cui pagamento avviene secondo una delle seguenti modalità:

- mediante l’assegnazione di strumenti rappresentativi del capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) della società o di altre società facenti parte del gruppo ⁽¹⁾;
- mediante l’indicizzazione del debito all’andamento del *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale (comprese le azioni o le opzioni su azioni) della società o di altre società del gruppo ed estinzione del debito in denaro o altre attività.

⁽¹⁾ E’ indifferente la modalità con la quale l’impresa provvederà a consegnare le azioni, ossia mediante un aumento di capitale, gratuito o a pagamento, oppure tramite acquisto sul mercato e successiva consegna di azioni proprie.

Tavola 1 – Le “share-based payment transactions”



L'IFRS 2 determina la rappresentazione in bilancio delle operazioni *share-based payment transactions*, disponendo l'iscrizione nel conto economico e nello stato patrimoniale degli effetti delle *share-based payment transactions*. Tali disposizioni fanno anche riferimento ai costi relativi alle operazioni nelle quali sono assegnate ai dipendenti o ad una particolare classe di dipendenti (es.: l'alta direzione) delle opzioni su azioni (par. 1).

Sono esempi di *share-based payment transactions*: la creazione di un piano di *stock options* ai dipendenti secondo il quale la corresponsione di una parte di retribuzione avviene mediante l'assegnazione di azioni o opzioni su azioni della società; l'assegnazione di azioni o opzioni su azioni ai managers se, nell'arco di un determinato periodo, essi raggiungono un prefissato incremento dell'utile oppure prestano la propria attività presso l'azienda.

Tali piani di incentivazione e fidelizzazione del personale o altri soggetti possono essere di due tipologie:

- *stock grant*: si intende un piano nel quale la controparte riceverà ad una data futura un importo prefissato o predeterminato di azioni a titolo gratuito. Il piano di *stock grant* è una tipologia di *stock options* nel quale il prezzo di esercizio è pari a zero;
- *stock options*: si intende l'assegnazione alla controparte di un diritto di sottoscrivere una quota del capitale della società ad un determinato prezzo di esercizio ed entro un delimitato periodo di tempo. Tale diritto può essere condizionato al perfezionamento di determinati eventi (es.: il raggiungimento di un obiettivo lavorativo). Si tratta di un piano in cui la controparte potrà acquistare (ossia avrà l'opzione di acquistare) azioni ad un prezzo predeterminato (lo *strike price*) dopo un prefissato periodo di tempo. Il titolare dell'opzione avrà convenienza ad esercitare l'opzione solo se il prezzo dell'azione alla data di maturazione del diritto di opzione sarà superiore al prezzo di esercizio del diritto stesso. Tale

prezzo di esercizio può essere espresso in valore assoluto oppure come percentuale del prezzo dell'azione alla data di esercizio oppure come percentuale dell'importo più basso tra il prezzo dell'azione alla data di accordo tra le parti e quello alla data di esercizio.

Con riferimento alla tipologia di soggetti destinatari del piano di stock grant o di stock options (definiti *stockholders*), è possibile effettuare la seguente classificazione:

- managers, personale dipendente e assimilati (es.: consulenti, agenti, collaboratore a progetto);
- altri soggetti terzi, quali fornitori di beni e servizi.

Con entrambe le categorie, la società può porre in essere:

- piani di “stock grant”;
- piani di “stock options”.


2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'IFRS 2 prevede tre differenti tipologie di transazioni alle quali esso deve essere applicato indipendentemente dalla possibilità di identificazione in modo specifico tutti i beni o servizi ricevuti (o parte di essi) ⁽²⁾ (par. 2):

- a) “*equity-settled share-based payment transactions*” (operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale): sono le operazioni per le quali la società riceve beni o servizi in contropartita dei propri strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni). In alternativa, una società del gruppo riceve beni o servizi, ma non detiene alcuna obbligazione a regolare il debito con il fornitore degli stessi, in quanto l'obbligazione nei confronti di quest'ultimo viene ottemperata da un'altra società del medesimo gruppo;


⁽²⁾ L'IFRS 2 viene applicato nella contabilizzazione delle tre tipologie di transazioni elencate, ad eccezione di quanto stabilito nei parr. 3A-6 dell'IFRS 2 stesso, di cui si dirà in seguito. In assenza di beni o servizi identificabili in modo specifico, la presenza di altre circostanze può indicare che i beni o servizi sono stati (o saranno) ricevuti, richiedendo l'applicazione dell'IFRS 2.

Tavola 2 – Le “equity-settled share-based payment transactions”




- b) “cash-settled share-based payment transactions” (operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa): sono le operazioni per le quali l’ammontare del debito – sorto dall’approvvigionamento di beni o di servizi – è basato sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (comprese le azioni o le opzioni su azioni) della società o di altre società del gruppo. Alla scadenza, il debito viene estinto in denaro o in altre attività. Le operazioni *cash-settled share-based payment transactions* si differenziano dalle operazioni *equity-settled share-based payment transactions*: nelle *cash-settled share-based payment transactions*, il debito viene pagato cash a scadenza o in altre attività, anche se è basato sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (comprese le azioni o le opzioni su azioni) della società o di altre società del gruppo. Al contrario, nelle operazioni *equity-settled share-based payment transactions* il regolamento alla scadenza ha luogo mediante l’assegnazione di strumenti rappresentativi del capitale della società o di altre società del gruppo;

Tavola 3 – Le “cash-settled share-based payment transactions”



- c) “*share-based payment transactions with cash alternative*” (operazioni con pagamento basato su azioni con facoltà di scelta di regolamento a favore di una delle controparti): sono le operazioni nelle quali, in seguito ad una fornitura di beni o di servizi, una delle due parti contraenti (la società o la controparte, in relazione all’accordo contrattuale) ha la possibilità di optare – alla scadenza del debito – per un regolamento in strumenti rappresentativi del patrimonio della società o di altre società del gruppo (secondo la modalità delle transazioni *equity-settled share-based payment transactions*) oppure in denaro o altre attività (secondo la modalità delle transazioni *cash-settled share-based payment transactions*).


Tavola 4 – Le “share-based payment transactions with cash alternative”



Riassumendo, le tre tipologie di transazioni cui si applica l'IFRS 2 sono le seguenti:

- operazioni con pagamento in strumenti rappresentativi del capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) della società o di altre società del gruppo;
- operazioni con pagamento in denaro o altre attività con debito indicizzato al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale della società o di altre società del gruppo;
- operazioni in cui l'azienda o la controparte ha facoltà di scegliere, a scadenza, un pagamento in strumenti rappresentativi di capitale della società o di altra società del gruppo o in denaro/altre attività con debito indicizzato al *fair value* delle azioni della società.

Tavola 5 – Ambito di applicazione



Un'operazione con pagamento basata su azioni può essere regolata da un'altra società del gruppo (o da un'azionista di un'altra società del gruppo) per conto della società che riceve o acquista i beni o servizi. Ne consegue che il dettato del par. 2 del presente principio si applica anche ad una società che:

- a) riceve beni o servizi, mentre un'altra società del gruppo (o un azionista di un'altra società del gruppo) ha l'obbligo di regolare l'operazione con pagamento basata su azioni per conto della società che ha ricevuto i beni o i servizi, oppure
- b) deve regolare un'operazione con pagamento basata su azioni, mentre un'altra società del gruppo riceve i beni o i servizi.

E' il caso di una operazione con pagamento basata su azioni creata dalla capogruppo a favore di un'altra società del gruppo: mentre quest'ultima riceve i beni o ser-

vizi, la capogruppo detiene l'obbligazione nei confronti del fornitore. In tale circostanza, sia la transazione posta in essere dalla capogruppo sia quella che coinvolge l'altra società del gruppo rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 2.

Ciò è valido a meno che l'operazione con pagamento basato su azioni non venga posta in essere per finalità palesemente differenti dal pagamento dei beni o servizi ricevuti dalla società (par. 3A).

Esempio 1

La società controllante assegna degli strumenti rappresentativi del proprio capitale ai dipendenti di una società controllata.

La società controllata che riceve la prestazione lavorativa dai propri dipendenti deve applicare il presente principio, anche se i dipendenti riceveranno gli strumenti rappresentativi di capitale dalla società controllante.

Ne consegue che l'IFRS 2 deve essere applicato sia dalla società controllante sia dalla società controllata.

Nell'ambito di un gruppo, un manager o dipendente potrebbe prestare l'attività lavorativa per più società del gruppo. Pertanto, è necessario definire se quel soggetto svolge il suo lavoro per il gruppo nel suo complesso (ad esempio, nella definizione della strategia di gruppo) oppure identificare il tempo dedicato ad ogni società del gruppo nella quale egli opera, suddividendone il relativo costo.

Si è detto precedentemente che l'IFRS 2 si applica alle operazioni di fornitura di beni e servizi. Per "beni" si intendono le rimanenze, i materiali di consumo, gli immobili, gli impianti e macchinari, le attività immateriali ed altre attività non finanziarie (par. 5). Al contrario, per "beni" non si intendono le attività finanziarie.

L'IFRS 2 dispone le seguenti esclusioni di applicazione:

- una operazione con un dipendente o terzo soggetto che agisce in veste di titolare di azioni o strumenti rappresentativi di capitale della società, ossia in qualità di shareholder, non è una operazione con pagamento basato su azioni alla quale applicare l'IFRS 2: se la società attribuisce ad un dipendente o ad un terzo in qualità di detentore di azioni o strumenti rappresentativi del capitale ulteriori diritti su tali azioni precedentemente posseduti (es.: diritti di opzioni o nuove azioni gratuite o a pagamento), a tali nuove emissioni non si applica il contenuto dell'IFRS 2, in quanto tale attribuzione non è riconducibile ad una nuova fornitura di beni o servizi effettuata alla società da parte dei detentori stessi (es.: la società assegna a tutti i possessori di particolari categorie di azioni il diritto di acquistare nuove azioni o strumenti rappresentativi di capitale ad un prezzo inferiore rispetto al loro *fair value*. Il dipendente della società che possiede queste azioni riceve tale trasferimento in qualità di titolare di strumenti rappresentativi di capitale di quella particolare categoria di azioni e non in virtù di una remunerazione di prestazione lavorativa. Pertanto, l'assegnazione di questo diritto non rientra nell'oggetto di applicazione dell'IFRS 2, in quanto essa non è collegabile ad alcuna fornitura remunerata con azioni) (par. 4);
- i conferimenti di aziende, in quanto questi rientrano nel concetto di aggregazioni di imprese (*business combination*) a cui si applica l'IFRS 3 – *Aggregazioni aziendali* e la creazione di joint venture a cui si applica lo IAS 31 – *Partecipazioni*

in joint venture. Pertanto, la società non deve applicare l'IFRS 2 alle operazioni nelle quali la medesima acquisisca beni facenti parte delle attività nette acquisite in un'aggregazione aziendale (legiferata dall'IFRS 3 – *Aggregazioni aziendali*), in un'aggregazione di aziende o attività aziendali sotto comune controllo (a tal proposito si vedano i parr. B1-B4 dell'IFRS 3 – *Aggregazioni aziendali*) e nel conferimento di un'attività aziendale nell'ambito di una costituzione di joint venture (legiferata dallo IAS 31 – *Partecipazioni in joint venture*). Di conseguenza, le azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale emessi nell'ambito di una aggregazione aziendale in cambio del controllo della società acquisita non sono oggetto dell'IFRS 2, in quanto non collegate ad una operazione di fornitura di beni o servizi (es.: la società A e la società B pongono in essere un'operazione di aggregazione aziendale, nella quale la società A acquista le azioni della società B acquisendone il controllo. Il trasferimento di azioni dalla società B alla società A non costituisce ambito di applicazione dell'IFRS 2, in quanto esso è collegato all'operazione straordinaria posta in essere, alla quale si deve applicare l'IFRS 3) (par. 5) ⁽³⁾. Nell'ambito di una aggregazione aziendale, invece, costituiscono ambito di applicazione dell'IFRS 2 (par. 5):

- l'assegnazione da parte della società di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale attribuiti ai dipendenti della società acquisita nella loro veste di fornitori di prestazione lavorativa (es.: la società acquirente assegna ai dipendenti della società acquisita delle azioni in virtù della gratifica per la continuità di servizio anche in seguito all'operazione di aggregazione aziendale oppure attribuisce all'ex proprietario della società acquisita delle azioni in virtù della continuità di servizio presso l'azienda);
- l'annullamento, la sostituzione o qualsiasi altra modifica agli accordi con pagamento basati su azioni intervenuti dopo un'operazione di aggregazione aziendale o altre operazioni di ristrutturazione del capitale;
- le *share-based payment transactions* nelle quali la società riceve beni o servizi ai sensi di un contratto rientrante nell'ambito applicativo dello IAS 32 – *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio* (parr. da 8 a 10) e dello IAS 39 – *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* (parr. da 5 a 7) (par. 6). Infatti, rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 32 e dello IAS 39 i contratti per l'acquisto di elementi non finanziari che possono essere regolati al netto con disponibilità liquide o altro strumento finanziario oppure scambiando strumenti finanziari (es. una banca conclude un contratto per l'acquisto di 200 tonnellate di semi di cacao, il cui prezzo di acquisto verrà regolato per cassa per il controvalore di 15.000 azioni della banca. La banca ha la facoltà di estinguere il debito ai sensi del contratto in un qualsiasi momento pagando un ammontare pari al prezzo di mercato corrente delle 15.000 azioni meno il va-

⁽³⁾ L'IFRS 3 si applica all'acquisizione di attività e all'emissione di azioni in relazione a un'aggregazione aziendale. Pertanto, gli strumenti rappresentativi di capitale emessi in un'aggregazione aziendale in cambio del controllo dell'acquisita non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 2, quanto piuttosto sono legiferati dall'IFRS 3.

lore di mercato di 200 tonnellate di semi di cacao. In questo contesto, l'IFRS 2 non è applicabile, in quanto i contratti per l'acquisto o la vendita di attività non finanziarie che possono essere regolati per cassa o altro strumento finanziario e che non rientrano nell'eccezione prevista per le esigenze di uso dell'impresa – esigenze di acquisto, vendita o utilizzo previste dalla società – sono soggetti allo IAS 39).

3. DEFINIZIONI ⁽⁴⁾

L'Appendice A dell'IFRS 2 prevede la definizione dei termini utilizzati nel dettato del principio. Di seguito vengono fornite tali definizioni.

Operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa (*cash-settled share-based payment transaction*): è l'operazione nella quale l'impresa acquista beni o servizi incorrendo nell'obbligo di estinguere il debito di fornitura in *cash* o in altre attività per un ammontare basato sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (comprese le azioni e le opzioni su azioni) della società stessa o di altra società del gruppo.

Dipendenti e altri fornitori di servizi similari (*employees and others providing similar services*): essi sono le persone fisiche che prestano servizi personali alla società. Essi possono rivestire una delle seguenti figure:

- persone fisiche considerate dipendenti della società ai fini giuridici o fiscali;
- persone fisiche che lavorano per la società nello stesso modo delle persone che sono considerate dipendenti ai fini giuridici o fiscali (es.: un consulente che lavora solo per l'azienda secondo un orario prestabilito e secondo certe modalità, un promotore finanziario, un agente o un lavoratore in outsourcing);
- soggetti che offrono servizi simili a quelli resi dai lavoratori dipendenti (es.: un collaboratore della società su un progetto).

Il termine comprende anche il personale dirigente, ossia quelle persone che detengono autorità e responsabilità di pianificazione, direzione e controllo delle attività della società, ivi compresi gli amministratori non esecutivi.

Strumento rappresentativo di capitale (*equity instrument*): è il contratto che prevede la partecipazione nelle attività di una società, dopo aver estinto tutte le sue passività (es.: l'azione di una società è uno strumento rappresentativo di capitale).

Strumento rappresentativo di capitale assegnato (*equity instrument granted*): è il diritto (soggetto a condizione o non condizionato) alla titolarità di uno strumento rappresentativo di capitale che viene assegnato dalla società ad un fornitore o dipendente in relazione ad un accordo di pagamento basato su azioni.

Operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale (*equity-settled share-based payment transaction*): è l'operazione per la quale la società:

⁽⁴⁾ Le definizioni sono state trattate nell'Appendice A dell'IFRS 2. L'ordine di esposizione è quello contenuto nel testo in inglese dell'IFRS 2.

- riceve beni o di servizi in contropartita dei propri strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) o
- riceve beni o servizi, ma non detiene alcuna obbligazione a regolare il debito con il fornitore degli stessi. In questo ultimo caso, l'obbligazione nei confronti dei fornitori viene ottemperata da un'altra società del gruppo.

Le operazioni equity-settled share-based payment transactions si differenziano, pertanto, dalle cash-settled share-based payment transactions: nelle operazioni equity-settled share-based payment transactions il regolamento viene effettuato mediante l'assegnazione di azioni o di altri strumenti rappresentativi del patrimonio netto della società. Al contrario, nelle cash-settled share-based payment transactions, il debito viene pagato cash a scadenza, anche se è indicizzato al *fair value* delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio netto della società.

Fair value: è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività estinta, o uno strumento rappresentativo di capitale scambiato nell'ambito di una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

L'IFRS 2 utilizza il termine "*fair value*" in un'ottica spesso differente rispetto a quanto disposto dall'IFRS 13 – Valutazione del *fair value*. A tal proposito, l'IFRS 2 dispone che, nell'applicazione dell'IFRS 2, la società utilizzi la definizione di *fair value* in esso contenuta (e non quella indicata nell'IFRS 13) (par. 6A).

Data di assegnazione (*grant date*): è la data in cui la società ed il terzo (dipendente o fornitore) concordano di stipulare un accordo di pagamento basato sulle azioni o strumento rappresentativo del capitale. Tale data coincide con il momento in cui le parti hanno condiviso i termini e le condizioni dell'accordo. Alla *grant date*, la società conferisce alla terza parte il diritto a percepire disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi di capitale della società, una volta che siano soddisfatte determinate condizioni di maturazione, se previste (es.: la società conferisce al manager il diritto a percepire un quantitativo di azioni se il fatturato raggiunge una certa soglia). Se, però, l'accordo è soggetto ad un processo di approvazione (es.: l'approvazione del Consiglio di amministrazione), la data di accordo coincide con la data in cui si ottiene tale approvazione. Ad esempio, un dipendente inizia la sua attività lavorativa il 1/01/Anno n, ma il contratto prevede l'assegnazione di un'opzione soggetta all'approvazione del Consiglio di amministrazione che avrà luogo il 15/03/Anno n. La società deve iniziare la contabilizzazione del costo del lavoro ad un *fair value* derivante dalla migliore stima possibile del valore di quanto verrà ricevuto dal dipendente. Tale stima dovrà essere verificata ed eventualmente aggiustata in relazione al *fair value* misurato alla data del Consiglio di amministrazione, che rappresenta la *grant date*. Ne consegue che la *grant date* è rappresentata dalla data formale dell'accordo tra le parti (15/03/Anno n), anche se i termini dello stesso sono già stati precedentemente compresi dal dipendente.

Valore intrinseco (*intrinsic value*): è la differenza tra il *fair value* delle azioni che la controparte ha il diritto (soggetto a condizione o incondizionato) di sottoscrivere o di ricevere ed il prezzo (se disponibile) che la controparte deve o dovrà pagare per queste azioni (es.: un'opzione con prezzo di esercizio pari a 15 Euro su un'azione con *fair value* di 20 Euro ha un valore intrinseco pari a 5 Euro).

Condizione di mercato (*market condition*): è la condizione da cui dipende il prezzo di esercizio, la maturazione o la possibilità di esercitare uno strumento rappresentativo di capitale relativa al prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale della società (o di altre società che fanno parte dello stesso gruppo). Tale condizione di mercato presuppone – in modo esplicito o implicito – che la controparte termini un certo periodo di permanenza in servizio presso la società (o altre società che fanno parte del gruppo) (“condizione di permanenza in servizio”).

Sono esempi di condizioni di mercato:

- il raggiungimento di un determinato prezzo dell'azione oppure un certo ammontare del valore intrinseco di un'opzione su azione in un prefissato intervallo di tempo (es.: il raggiungimento da parte dell'azione di un prezzo di mercato di 10 Euro, entro i prossimi due mesi);
- il conseguimento di un obiettivo di prezzo basato sul prezzo di mercato (o sul valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale della società (o di altre società che fanno parte dello stesso gruppo) rispetto ad un indice dei prezzi di mercato di strumenti rappresentativi di capitale di altre società (es.: il superamento da parte della società della media dei prezzi di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale delle società quotate in borsa appartenenti al medesimo settore di attività).

Condizione di conseguimento di risultati: essa costituisce una condizione di maturazione che richiede alla controparte di:

- completare – in modo esplicito o implicito – un determinato periodo di permanenza in servizio presso la società (o altre società che fanno parte dello stesso gruppo) (“condizione di permanenza in servizio”);
- raggiungere determinati obiettivi di risultato durante il periodo di permanenza in servizio sopra indicato.

Il suddetto “periodo di permanenza in servizio” deve presentare le seguenti caratteristiche:

- non deve superare il periodo di permanenza in servizio;
- può iniziare prima del periodo di permanenza in servizio, a patto che la data iniziale del conseguimento degli obiettivi di risultato non si collochi in modo troppo antecedente rispetto alla data di inizio del periodo di permanenza in servizio.

Con riferimento all’“obiettivo di conseguimento di risultati”, esso deve presentare le seguenti caratteristiche:

- esso deve essere definito facendo riferimento all'operatività della società stessa (o alle sue attività) oppure all'operatività, o alle attività di altre società che fanno parte dello stesso gruppo (si tratta, quindi, di una condizione non di mercato); oppure
- esso deve essere definito facendo riferimento al prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale della società o a quelli di altra società che fa parte dello stesso gruppo (comprese anche le azioni o le opzioni su azioni) (si tratta, quindi, di una condizione di mercato).

L'obiettivo di conseguimento di risultati potrebbe essere riferito ai risultati della società nel suo complesso o ad alcune parti della società (o parti del gruppo): tale disposizione risulta particolarmente interessante soprattutto nel caso di una divisione aziendale o di un singolo dipendente.

Condizioni di permanenza in servizio: si tratta di una condizione di maturazione che necessita, da parte della controparte, il completamento di un determinato periodo di permanenza in servizio, durante il quale la controparte presta la propria attività lavorativa presso la società. Se la controparte dovesse cessare la prestazione lavorativa durante il periodo di maturazione (indipendentemente dalla motivazione), la condizione si intende non più soddisfatta. Una condizione di permanenza in servizio non necessita il soddisfacimento di un obiettivo di conseguimento di risultati.

Data di misurazione (*measurement date*): è la data in cui il *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati viene misurato ai fini dell'IFRS 2. La determinazione della data di misurazione varia nei seguenti casi:

- operazioni con dipendenti (o altri soggetti fornitori di servizi similari): la data di misurazione coincide con la predetta grant date (data di assegnazione), ossia la data in cui le due parti (la società ed il dipendente o manager) concordano un pagamento basato sulle azioni o strumento rappresentativo del capitale. Tale data coincide con il momento in cui le parti hanno condiviso i termini e le condizioni dell'accordo;
- operazioni con fornitori di beni o servizi (diversi dai dipendenti): la data di misurazione coincide con la data in cui la società ottiene i beni o la controparte presta i servizi.

Clausola di rinnovo (*reload feature*): è la clausola che assicura l'assegnazione automatica di opzioni addizionali su azioni ogni volta che il titolare di un'opzione esercita tale diritto posseduto, utilizzando azioni della società anziché denaro per pagare il prezzo di esercizio (es.: un'azione può possedere una clausola di rinnovo, ossia assicurare al titolare la possibilità di ottenere opzioni addizionali su azioni, pagando il prezzo di esercizio con azioni della società invece che con denaro).

Opzione rinnovata (*reload option*): è la nuova opzione su azione assegnata dalla società al titolare di un'opzione su azione con clausola di rinnovo precedentemente definita quando quest'ultimo esercita tale diritto, ossia utilizza un'azione per saldare il prezzo di esercizio di opzioni precedenti (es.: nell'esempio precedente della clausola di rinnovo, l'opzione rinnovata è la nuova opzione su azioni che il titolare ha ricevuto esercitando il proprio diritto, ossia acquistando opzioni addizionali su azioni e pagando tale esercizio con azioni della società).

Accordo di pagamento basato su azioni (*share-based payment arrangement*): è l'accordo tra la società (o altra società del gruppo ⁽⁵⁾ o qualsiasi azionista di qualsiasi società del gruppo) e un soggetto terzo (compreso un dipendente) che conferisce il diritto a quest'ultimo di ricevere:

⁽⁵⁾ Secondo l'Appendice A dell'IFRS 10, un gruppo è definito come una capogruppo e tutte le sue controllate, nell'ottica della capogruppo della società che redige il bilancio.

- disponibilità liquide o altre attività della società per importi basati sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) della società o di altra società del gruppo, o
 - strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) della società o di altra società del gruppo,
- a patto che le condizioni di maturazione specificate, se presenti, vengano soddisfatte.

Operazione di pagamento basato su azioni (*share-based payment transaction*): è l'operazione nella quale la società:

- riceve beni o servizi dal fornitore (incluso un dipendente) nell'ambito di un accordo di pagamento basato su azioni, o
- contrae un'obbligazione di regolare la suddetta operazione con il fornitore nell'ambito di un accordo di pagamento basato su azioni, mentre il ricevimento dei beni o servizi viene effettuato da un'altra società del gruppo.

Opzioni su azioni (*share option*): è il contratto che dà il diritto (ma non l'obbligo) al titolare di sottoscrivere le azioni della società ad un prezzo determinato o determinabile per un periodo di tempo specificato.

Maturare (*vest*): acquisire la titolarità di un diritto. E' il diritto di una controparte a ricevere disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi del capitale della società quando la titolarità del diritto della controparte non è subordinata alla soddisfazione di una qualsiasi condizione di maturazione. Tale diritto viene acquisito con il soddisfacimento di specifiche condizioni, le cosiddette *vesting conditions* (es.: la società assegna al manager il diritto di divenire titolare di un numero di azioni al raggiungimento di una crescita del fatturato del 20% nell'arco di due anni: la maturazione del diritto ha luogo se il fatturato raggiunge la soglia del 20% nell'arco dei due anni).

Condizioni di maturazione (*vesting conditions*): sono le condizioni che il dipendente o il terzo deve soddisfare per acquisire il diritto di ricevere in futuro disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi del capitale della società in virtù di un accordo di pagamento basato su azioni. Le *vesting conditions* possono riferirsi:

- a condizioni di servizio: esse prevedono che la controparte debba completare un determinato periodo di servizio (es.: l'obbligo di prestare la propria attività per uno specifico lasso temporale al fine di poter ottenere dalla società le azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale pattuiti);
- a condizioni di conseguimento di risultato: prevedono che la controparte debba completare un determinato periodo di servizio durante il quale raggiungere determinati obiettivi di risultato. Esse possono fare riferimento a condizioni di mercato (es.: l'obbligo di raggiungere un determinato prezzo delle azioni oppure un determinato prezzo dell'azione legato ad un indice di mercato) oppure a condizioni di risultato non legate al mercato (es.: l'obbligo di raggiungere un determinato obiettivo lavorativo, un risultato di bilancio o un utile per azione).

Periodo di maturazione (*vesting period*): è il periodo durante il quale le *vesting conditions* devono essere soddisfatte dal dipendente o dal fornitore per divenire titolare di azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale al termine dello stesso (es.: la società assegna al manager il diritto di divenire titolare di un numero di azioni al raggiun-

gimento di una crescita del fatturato del 20% nell'arco di due anni: il *vesting period* è rappresentato dai due anni). L'accordo tra le parti può prevedere la possibilità per la controparte di lasciare l'azienda anche prima del termine del *vesting period*, pur divenendo titolare di quanto pattuito (*good leaver arrangement*); in tal caso, il *fair value* delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale viene comunque misurato alla *grant date*.

4. RILEVAZIONE

La società deve rilevare i beni o servizi ricevuti o acquisiti nell'ambito di una *share-based payment transaction* alla data di ottenimento dei beni o ricevimento dei servizi (par. 7).

La rilevazione è differente a seconda della tipologia di *share-based payment transactions* ⁽⁶⁾:

- “*equity-settled share-based payment transactions*”;
- “*cash-settled share-based payment transactions*”;
- “*share-based payment transactions with cash alternative*”.

Inoltre, il presente principio disciplina le operazioni con pagamento basato su azioni tra società del gruppo.

I beni ricevuti o acquistati che non presentino i requisiti per essere rilevati come attività devono essere rilevati come costi in conto economico (come generalmente avviene con riferimento alla fornitura di beni a fecondità semplice, come le merci e le materie prime, o alle prestazioni di servizi rese dai dipendenti della società) (par. 8).

Un costo deriva dal consumo di beni o servizi secondo le seguenti modalità (par. 9):

- i servizi sono di norma consumati immediatamente: il loro costo viene rilevato quando la controparte presta il servizio, nell'ambito del periodo di fornitura. L'impresa deve rilevare i servizi resi dalla controparte durante il periodo di maturazione, all'atto dell'erogazione del servizio;
- i beni possono essere consumati lungo un lasso temporale o, nel caso delle rimanenze, vendute in una data successiva rispetto a quella dell'acquisto: in questo caso, il costo viene rilevato quando i beni sono consumati o venduti.

Tuttavia, alcuni costi devono essere rilevati prima che i beni o servizi collegati siano stati consumati o venduti, in quanto essi non hanno i requisiti per essere contabilizzati come attività (es.: beni finalizzati alla fase di ricerca di un progetto volto allo sviluppo di un nuovo prodotto: sebbene tali beni non siano stati consumati, essi potrebbero non presentare i requisiti per essere rilevati come attività) (par. 9).

⁽⁶⁾ Tali modalità di rilevazione sono analizzate nei parr. 5, 6 e 7 del presente capitolo.

5. OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE (O OPERAZIONI “EQUITY-SETTLED SHARE-BASED PAYMENT TRANSACTIONS”)

Le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale sono illustrate seguendo la seguente articolazione:

- 1) introduzione sulle operazioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale;
- 2) contabilizzazione dei piani di stock options;
- 3) contabilizzazione delle operazioni di fornitura di beni e servizi (diversi dalle prestazioni lavorative) con pagamento basato su azioni;
- 4) contabilizzazione delle operazioni di fornitura di servizi con pagamento basato su azioni;
- 5) contabilizzazione delle operazioni misurate con riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale;
- 6) contabilizzazione delle modifiche dei termini e delle condizioni su operazioni con pagamento basato su azioni.

5.1. Introduzione

Le *equity-settled share-based payment transactions* sono le operazioni per le quali la società riceve beni o servizi in contropartita dei propri strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) oppure riceve beni o servizi, ma non detiene alcuna obbligazione a regolare il debito con il fornitore degli stessi; in questo ultimo caso, l'obbligazione nei confronti dei fornitori viene ottemperata da un'altra società del gruppo.

La società deve rilevare l'operazione di fornitura posta in essere con un fornitore, un manager, un dipendente o un soggetto terzo che fornisce servizi simili a quelli di un lavoratore dipendente attraverso l'**iscrizione del costo dei beni o servizi ricevuti e di un corrispondente incremento di patrimonio netto (mediante una riserva “stock options”)**. Il costo della fornitura ed il corrispondente incremento di patrimonio netto sono valutati **direttamente al *fair value* dei beni o servizi ricevuti**, salvo che non sia possibile stimare il *fair value* in modo attendibile. Alla scadenza, **la società assegna alla controparte gli strumenti rappresentativi di capitale pattuiti** (par. 10).

Qualora la società non fosse in grado di misurare attendibilmente il *fair value* dei beni o servizi ricevuti, essa deve effettuare una stima indiretta del valore dei beni o servizi e del corrispondente incremento di patrimonio netto, facendo riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati (par. 10).

5.2. Piani di stock options

I piani di *stock options* possono essere considerati *equity-settled share-based payment transactions*, in quanto la corresponsione di una parte del compenso ai dipendenti o a terzi che forniscono servizi simili avviene mediante l'assegnazione gratuita o a pa-

pagamento di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale della società o di altre società controllate o controllanti.

L'iscrizione in bilancio del costo del lavoro e del corrispondente aumento di patrimonio netto (mediante una riserva "stock options") deve avvenire al **fair value delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale che saranno corrisposti al dipendente o agli amministratori, poiché è normalmente impossibile stimare in maniera attendibile il fair value dei beni o servizi ricevuti.**

Il *fair value* delle azioni o degli altri strumenti finanziari deve essere rilevato alla cosiddetta **grant date (data di accordo)** (par. 11). **Alla scadenza, la società assegna alla controparte azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale pattuiti.**

L'assegnazione di azioni ai dipendenti relativa alla loro prestazione lavorativa su un lasso temporale di un certo numero di anni è riferita ai servizi prestati durante tali anni; pertanto, il costo del lavoro calcolato alla data di assegnazione deve essere ripartito lungo tale periodo. Il costo complessivo relativo al pagamento corrisponderà al prodotto tra il totale degli strumenti assegnati ed il loro *fair value* alla data di assegnazione. Il *fair value* impiegato nel calcolo non deve essere nuovamente misurato durante il lasso temporale durante il quale i dipendenti svolgono l'attività lavorativa, in quanto la data di misurazione del *fair value* è quella della data di accordo.

La valutazione della prestazione lavorativa ricevuta dall'azienda deve essere iscritta nel Conto Economico al *fair value* delle azioni o degli strumenti finanziari assegnati (e non al *fair value* della prestazione lavorativa stessa), in quanto l'attività svolta dal dipendente che viene remunerata con azioni o opzioni non si presta ad una valutazione attendibile. Tipicamente, infatti, le azioni o gli altri strumenti finanziari offerti ai dipendenti sono parte della retribuzione, in aggiunta alla remunerazione erogata in forma liquida o con *benefits*; in tale ambito, risulta difficile misurare in modo attendibile l'entità dei servizi ricevuti a fronte di specifiche componenti del pacchetto retributivo. Altre volte, il piano di *stock options* viene previsto in qualità di bonus (es.: come riconoscimento per aver contribuito al miglioramento dei risultati della società). La stima oggettiva di tali benefici aggiuntivi è verosimilmente difficile; pertanto, data la difficoltà di valutare direttamente il *fair value* dei servizi ricevuti, la società deve misurare il *fair value* dei servizi resi dai dipendenti facendo riferimento al *fair value* delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale (par. 12).

Di seguito sono riportate le scritture contabili relative ai piani di *stock options* ai dipendenti, secondo tre modalità:

- a) assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti;
- b) assegnazione mista di azioni ai dipendenti;
- c) assegnazione di azioni proprie in portafoglio ai dipendenti.

5.2.1. Assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti

La società assegna ai dipendenti il diritto di ricevere delle azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale in via gratuita a titolo di retribuzione per la loro attività lavorativa o per il raggiungimento di un particolare obiettivo. Le casistiche possono essere le seguenti:

- il *fair value* delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale coincide con il loro valore nominale: vi è la contabilizzazione del costo del lavoro e

del corrispondente incremento di patrimonio netto al *fair value* che le azioni o gli altri strumenti finanziari posseggono alla data di accordo (che, nel caso trattato, coincide con il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti finanziari):

Costo del lavoro	a	Riserva “stock options”
------------------	---	-------------------------	-------

Alla scadenza, la società assegna le azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti e rileva l’estinzione o la riduzione (7) della riserva “stock options” e l’incremento del capitale sociale:

Riserva “stock options”	a	Capitale sociale
-------------------------	---	------------------	-------

- il *fair value* delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale è superiore al loro valore nominale: vi è la contabilizzazione del costo del lavoro e del corrispondente incremento di patrimonio netto al *fair value* delle azioni o degli altri strumenti finanziari alla data di accordo (che, nel caso trattato, supera il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti finanziari):

Costo del lavoro	a	Riserva “stock options”
------------------	---	-------------------------	-------

Alla scadenza, la società assegna le azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti e rileva l’estinzione o la riduzione della riserva “stock options” e l’incremento del patrimonio netto, mediante un aumento di capitale sociale per il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati, nonché un aumento della riserva sovrapprezzo azioni per la differenza tra il *fair value* che le azioni o gli altri strumenti finanziari assegnati possedevano alla data di accordo ed il loro valore nominale:

Riserva “stock options”	a	Diversi
	a	Capitale sociale
	a	Riserva sovrapprezzo azioni

(7) La voce riserva “stock options” viene ridotta e non estinta nel caso in cui essa sia stata alimentata anche da altri piani di stock options. Tale considerazione è valida anche per la restante trattazione.

siedono alla data di accordo (che, nel caso considerato, coincide con il loro valore nominale):

Costo del lavoro	a	Riserva “stock options”	
------------------	---	-------------------------	--	-------

Alla scadenza, la società assegna le azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti e rileva l’aumento di capitale: l’aumento di capitale gratuito avviene con l’estinzione o la riduzione della riserva “stock options” e l’aumento del capitale sociale (per la retribuzione remunerata con stock options), mentre l’aumento a pagamento avviene rilevando il sorgere del credito verso il dipendente e l’incremento del capitale sociale (per la parte di azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati a pagamento, ad esempio alla pari):

Diversi	a	Capitale sociale	
Riserva “stock options”	a		
Crediti verso dipendenti	a		

- il *fair value* delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale assegnati in via gratuita è superiore al loro valore nominale: vi è la contabilizzazione del costo del lavoro e del corrispondente incremento di patrimonio netto al *fair value* che le azioni o gli altri strumenti rappresentativi del capitale possiedono alla data di accordo (che, nel caso trattato, supera il valore nominale delle azioni):

Costo del lavoro	a	Riserva “stock options”	
------------------	---	-------------------------	--	-------

Alla scadenza, la società assegna le azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti, rilevando l’estinzione o la riduzione della riserva “stock options” (per la parte di aumento gratuito) e l’iscrizione del credito verso i dipendenti (per la parte di aumento a pagamento).

L’aumento di patrimonio avviene nel modo seguente: il capitale sociale si incrementa per il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati ai dipendenti, mentre la riserva sovrapprezzo azioni viene iscritta o si incrementa sia per la differenza tra il *fair value* alla data di accordo ed il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati sia per la parte di aumento di capitale a pagamento:

Diversi	a	Diversi
Riserva "stock options"	a	
Crediti verso dipendenti		
	a	Capitale sociale
	a	Riserva sovrapprezzo azioni

Esempio 3

Scritture contabili relative all'assegnazione mista di azioni ai dipendenti.

La società assegna ai dipendenti il diritto di ricevere tra un anno delle azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale in parte in via gratuita (a titolo di retribuzione per la loro attività lavorativa o per il raggiungimento di un particolare obiettivo) ed in parte a pagamento. Le casistiche possono essere le seguenti:

a) il *fair value* delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale assegnati in via gratuita coincide con il loro valore nominale: vi è la contabilizzazione del costo del lavoro e del corrispondente incremento di patrimonio netto al *fair value* che le azioni o gli altri strumenti rappresentativi del capitale possiedono alla data di accordo (che, nel caso considerato, coincide con il loro valore nominale). Tale costo del lavoro è pari a 100 Euro:

Costo del lavoro	a	Riserva "stock options"	100,00
------------------	---	-------------------------	--------

Alla scadenza, la società assegna le azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti e rileva l'aumento di capitale: l'aumento di capitale gratuito (pari a 100 Euro) avviene con l'estinzione o la riduzione della riserva "stock options" e l'aumento di capitale sociale (per la retribuzione remunerata con stock options), mentre l'aumento a pagamento (pari a 20 Euro) avviene rilevando il sorgere del credito verso il dipendente e l'incremento del capitale sociale (per la parte di azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati a pagamento, ad esempio alla pari):

Diversi	a	Capitale sociale	120,00
Riserva "stock options"	a		100,00
Crediti verso dipendenti	a		20,00

b) il *fair value* delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale assegnati in via gratuita è superiore al loro valore nominale: vi è la contabilizzazione del costo del lavoro e del corrispondente incremento di patrimonio netto al *fair value* che le azioni o gli altri strumenti rappresentativi del capitale possiedono alla data di accordo (che, nel caso trattato, supera il valore nominale delle azioni). Il valore nominale delle azioni è pari a 100 Euro, mentre il *fair value* delle azioni è pari a 110 Euro. Tale costo del lavoro è pari a 110 Euro:

Costo del lavoro	a	Riserva "stock options"	110,00
------------------	---	-------------------------	--------

Alla scadenza, la società assegna le azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti, rilevando l'estinzione o la riduzione della riserva "stock options" (per la parte di aumento gratuita pari a 110 Euro) e l'iscrizione del credito verso i dipendenti (per la parte di aumento a pagamento, es. 20 Euro). L'aumento di patrimonio avviene nel modo seguente: il capitale sociale si incrementa per il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati ai dipendenti (100 Euro), mentre la riserva sovrapprezzo azioni viene iscritta o si incrementa sia per la differenza tra il *fair value* alla data di accordo ed

il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati (10 Euro) sia per la parte di aumento di capitale a pagamento (20 Euro):

	Diversi	a	Diversi		130,00
	Riserva “stock options”			110,00	
	Crediti verso dipendenti			20,00	
		a	Capitale sociale	100,00	
		a	Riserva sovrapprezzo azioni	30,00	

5.2.3. Assegnazione di azioni proprie in portafoglio ai dipendenti

La società assegna ai dipendenti il diritto di ricevere in futuro delle azioni proprie in via gratuita (a titolo di retribuzione per la loro attività lavorativa o per il raggiungimento di un particolare obiettivo) oppure secondo un metodo misto, ossia in parte in via gratuita ed in parte a pagamento. Considerando la casistica dell’assegnazione gratuita di azioni proprie, sotto il profilo contabile vi è la contabilizzazione del costo del lavoro e del corrispondente incremento di patrimonio netto al *fair value* delle azioni proprie alla data di accordo:

	Costo del lavoro	a	Riserva “stock options”	
--	------------------	---	-------------------------	--	-------

Alla scadenza, la società assegna le azioni proprie (precedentemente acquistate) ai dipendenti. Vi è l’estinzione o la riduzione della riserva “stock options” mediante l’assegnazione di azioni proprie: la differenza tra il valore pagato dalla società per l’acquisto delle azioni proprie ed il *fair value* che le azioni proprie possedevano alla data di accordo determina una minusvalenza o una plusvalenza. Nel caso di una minusvalenza, la scrittura è la seguente:

	Diversi	a	Azioni proprie in portafoglio	
	Riserva “stock options”	a		
	Minusvalenza alienazione azioni	a		

Contestualmente, occorre rilevare la liberazione della riserva indisponibile creata in seguito al precedente acquisto di azioni proprie ed alla correlata creazione di una riserva disponibile:

	Riserva acquisto azioni proprie	a	Riserva straordinaria	
--	---------------------------------	---	-----------------------	--	-------

Nel caso di una plusvalenza, la scrittura è la seguente:

Riserva "stock options"	a	Diversi	
	a	Azioni proprie in portafoglio	
	a	Plusvalenza alienazione azioni	

Contestualmente, occorre rilevare la liberazione della riserva indisponibile creata in seguito al precedente acquisto di azioni proprie ed alla correlata creazione di una riserva disponibile:

Riserva acquisto azioni proprie	a	Riserva straordinaria	
---------------------------------	---	-----------------------	--	-------

Esempio 4

Scritture contabili relative all'assegnazione di azioni proprie in portafoglio ai dipendenti in via gratuita. La società assegna ai dipendenti il diritto di ricevere tra un anno delle azioni proprie secondo un metodo misto, ossia in parte in via gratuita ed in parte a pagamento. Vi è la contabilizzazione del costo del lavoro e del corrispondente incremento di patrimonio netto al *fair value* delle azioni proprie alla data di accordo. Tale costo del lavoro è pari a 100 Euro:

Costo del lavoro	a	Riserva "stock options"		100,00
------------------	---	-------------------------	--	--------

Alla scadenza, vi è l'estinzione o la riduzione della riserva "stock options" mediante l'assegnazione di azioni proprie (precedentemente acquistate a 110 Euro): la differenza tra il valore pagato dalla società per l'acquisto delle azioni proprie ed il *fair value* che l'azione propria possiede alla data di accordo determina una minusvalenza (10 Euro):

Diversi	a	Azioni proprie in portafoglio		110,00
Riserva "stock options"	a		100,00	
Minusvalenza alienazione azioni	a		10,00	

Contestualmente, occorre rilevare la liberazione della riserva indisponibile creata in seguito all'acquisto di azioni proprie e la creazione di una riserva disponibile:

Riserva acquisto azioni proprie	a	Riserva straordinaria		110,00
---------------------------------	---	-----------------------	--	--------

Nel caso in cui le azioni proprie fossero state acquistate precedentemente a 80 Euro, sorge una plusvalenza (20 Euro):

Riserva "stock options"	a	Diversi		100,00
	a	Azioni proprie in portafoglio	80,00	
	a	Plusvalenza alienazione azioni	20,00	

Contestualmente, occorre rilevare la liberazione della riserva indisponibile creata in seguito all'acquisto di azioni proprie e la creazione di una riserva disponibile:

	Riserva acquisto azioni proprie	a	Riserva straordinaria		80,00
--	---------------------------------	---	-----------------------	--	-------

5.3. Operazioni di fornitura di beni e servizi (diversi dalle prestazioni lavorative)

Il costo della fornitura ed il corrispondente incremento di patrimonio netto sono valutati **direttamente al fair value dei beni o servizi ricevuti**, salvo che non sia possibile stimare il *fair value* in modo attendibile. Nelle operazioni poste in essere con fornitori di beni e servizi, vi è la presunzione che il *fair value* dei servizi ricevuti possa essere stimato in modo attendibile (par. 13).

Tale fair value è misurato alla data in cui la controparte consegna i beni o presta i servizi. L'iscrizione in bilancio del costo dei beni o servizi e del corrispondente incremento di patrimonio netto (mediante la riserva "stock options") deve avvenire al **fair value dei beni o servizi oggetto della fornitura** (par. 13). **Alla scadenza, la società assegna alla controparte azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale** (par. 10).

Per applicare le disposizioni del par. 10 alle operazioni con terzi non dipendenti (ossia con i fornitori di beni o servizi diversi dalle prestazioni lavorative), deve esservi una presunzione relativa che il *fair value* dei beni o servizi ricevuti possa essere stimato attendibilmente (tale *fair value* deve essere valutato alla data di ottenimento dei beni o prestazione dei servizi). Nelle rare circostanze in cui tale presunzione non sussista (ossia non si è in grado di valutare attendibilmente il *fair value* dei beni o servizi ricevuti), la società deve misurare indirettamente i beni o servizi ricevuti ed il corrispondente incremento di patrimonio netto, facendo riferimento al *fair value* delle azioni o strumenti rappresentativi di capitale assegnati, misurato alla data in cui la società riceve i beni o la controparte presta i servizi (par. 13).

In particolare, nel caso in cui il corrispettivo identificabile ricevuto dalla società fosse inferiore al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta, tipicamente la società ha ricevuto (o riceverà) un altro corrispettivo, costituito da beni o servizi non identificabili. I beni o servizi identificabili ricevuti debbono essere valutati in conformità del presente principio; i beni o servizi non identificabili che sono stati ricevuti (o che saranno ricevuti) devono essere valutati come la differenza tra il *fair value* del pagamento basato su azioni e il *fair value* di qualsiasi bene o servizio identificabile ricevuto o che sarà ricevuto. La valutazione dei beni o servizi non identificabili ricevuti deve avvenire alla data di assegnazione. Tuttavia, con riferimento ad operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, la passività deve essere rideterminata alla data di chiusura di ciascun esercizio, fino a quando essa non sarà regolata nel rispetto dei parr. 30-33 (par. 13A).

Esempio 5

Impossibilità di identificare il corrispettivo specifico ricevuto.

La società ha assegnato azioni a parti diverse dai dipendenti provenienti da un settore particolare della comunità (es.: soggetti storicamente svantaggiati), al fine di migliorare la propria immagine sociale. I benefici economici derivanti dal miglioramento dell'immagine dell'azienda possono assumere svariate vesti, quali l'ampliamento della clientela o la capacità di trattenere a sé i dipendenti. Il *fair value* delle azioni alla data di assegnazione è pari a 100.000 Euro.

La società non ha ricevuto disponibilità liquide in cambio dell'assegnazione di azioni.

La società non è in grado di identificare il corrispettivo specifico ricevuto dai destinatari delle azioni. Di conseguenza, il corrispettivo identificabile (pari a zero) è inferiore al *fair value* delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati (100.000 Euro).

Anche se la società non è in grado di identificare alcun bene o servizio specifico ricevuto, le circostanze indicano che i beni o servizi sono stati (o saranno) ricevuti; pertanto, si applica l'IFRS 2.

La presunzione relativa al par. 13 dell'IFRS 2 (secondo il quale è possibile stimare il *fair value* dei beni o servizi ricevuti in modo attendibile) non è applicabile.

In conclusione, la società deve valutare i beni o servizi ricevuti non identificabili come la differenza tra il *fair value* del pagamento basato su azioni (100.000 Euro) e il *fair value* di qualsiasi servizio identificabile ricevuto (o che sarà ricevuto) (0 Euro). I beni o servizi non identificabili vengono rilevati per 100.000 Euro.

5.4. Operazioni in cui si ricevono dei servizi

Specificatamente alle operazioni con oggetto la fornitura di servizi, l'IFRS 2 effettua la distinzione degli strumenti rappresentativi di capitale oggetto dell'accordo in merito al periodo di maturazione:

- **strumenti rappresentativi che maturano immediatamente** (par. 14): il fornitore del servizio non deve completare un determinato periodo di prestazione dei servizi prima di acquisire la titolarità incondizionata dello strumento. In assenza di evidenza contraria, la società deve presumere che i servizi resi dalla controparte come corrispettivo delle azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale siano stati ricevuti. In tal caso, alla data di assegnazione, la società deve considerare i servizi come totalmente ricevuti, rilevando il costo del servizio ed il corrispondente incremento di patrimonio netto;

Esempio 6

Strumenti finanziari che maturano immediatamente.

La società assegna ad un fornitore di servizi, come regolamento di un'unica fornitura, effettuata in data 20/02/Anno 1, 100 azioni. Il fornitore diventa immediatamente titolare del diritto di proprietà di tali strumenti finanziari. La società deve rilevare il costo del servizio stesso ed il corrispondente incremento di patrimonio netto alla data di assegnazione al *fair value* dei servizi oggetto della fornitura (es. 150 Euro):

	Costo del servizio	a	Riserva "stock options"		150,00
--	--------------------	---	-------------------------	--	--------

- **strumenti rappresentativi che maturano solo al termine di uno specifico periodo di prestazione del servizio** (par. 15): la società deve presumere che tali servizi ancora da ricevere dalla controparte come corrispettivo di tali azioni o strumenti rappresentativi di capitale saranno ricevuti in futuro durante tutto

- il *fair value* dei servizi coincide con il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale: vi è la contabilizzazione del costo dei servizi e del corrispondente incremento di patrimonio netto al *fair value* che i servizi ricevuti posseggono alla data di ricevimento degli stessi (che, nel caso trattato, coincide con il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale assegnati). Se il *fair value* dei servizi ricevuti non può essere stimato in modo attendibile, vi è la contabilizzazione del costo dei servizi al *fair value* delle azioni o degli altri strumenti finanziari oggetto dell'accordo alla data in cui la controparte presta il servizio (tale considerazione vale anche per il caso successivo):

Costo del servizio	a	Riserva “stock options”	
--------------------	---	-------------------------	--	-------

Alla scadenza, la società assegna le azioni o strumenti rappresentativi di capitale pattuiti e rileva l'estinzione o la riduzione della riserva “stock options” e l'incremento del capitale sociale:

Riserva “stock options”	a	Capitale sociale	
-------------------------	---	------------------	--	-------

- il *fair value* dei servizi è superiore al valore nominale delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale oggetto dell'accordo: vi è la contabilizzazione del costo dei servizi e del corrispondente incremento di patrimonio netto al *fair value* che i servizi ricevuti posseggono alla data di ricevimento degli stessi (che, nel caso trattato, supera il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale assegnati). Se il *fair value* dei servizi ricevuti non può essere stimato in modo attendibile, vi è la contabilizzazione del costo dei servizi al *fair value* delle azioni o degli altri strumenti finanziari oggetto dell'accordo alla data in cui la controparte presta il servizio:

Costo del servizio	a	Riserva “stock options”	
--------------------	---	-------------------------	--	-------

Alla scadenza, la società assegna le azioni o strumenti rappresentativi di capitale pattuiti e rileva l'estinzione o la riduzione della riserva “stock options” mediante un incremento di capitale sociale per il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati, nonché un aumento di patrimonio netto con la riserva sovrapprezzo azioni per la differenza tra il *fair value* dei servizi ricevuti (o, in caso di valutazione non attendibile del *fair value* dei beni o servizi, il *fair value* delle azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati) alla data di ricevimento dei servizi ed il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati:

Riserva "stock options"	a	Diversi
	a	Capitale sociale
	a	Riserva sovrapprezzo azioni

Esempio 9

Scritture contabili relative all'assegnazione di azioni ai fornitori

La società assegna ai fornitori il diritto a ricevere tra un anno delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale a titolo di pagamento della loro fornitura. Le casistiche possono essere le seguenti (le scritture fanno riferimento alla fornitura di materie:

a) il *fair value* dei servizi coincide con il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale assegnati: vi è la contabilizzazione del costo dei servizi e del corrispondente incremento di patrimonio netto al *fair value* che i servizi ricevuti posseggono alla data di ricevimento degli stessi (che, nel caso trattato, coincide con il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale assegnati). Tale costo del servizio è pari a 100 Euro. Se il *fair value* dei servizi ricevuti non può essere stimato in modo attendibile, vi è la contabilizzazione del costo dei servizi e del debito verso i fornitori al *fair value* delle azioni o degli altri strumenti finanziari oggetto dell'accordo alla data in cui la controparte presta il servizio (tale considerazione vale anche per il caso successivo):

Costo del servizio	a	Riserva "stock options"	100,00
--------------------	---	-------------------------	--------

Alla scadenza, la società assegna le azioni o strumenti rappresentativi di capitale pattuiti e rileva l'estinzione o la riduzione della riserva "stock options" e l'incremento del capitale sociale:

Riserva "stock options"	a	Capitale sociale	100,00
-------------------------	---	------------------	--------

b) il *fair value* dei servizi è superiore al valore nominale delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale assegnati: vi è la contabilizzazione del costo dei servizi e del corrispondente incremento di patrimonio netto al *fair value* che i servizi ricevuti posseggono alla data di ricevimento degli stessi (che, nel caso trattato, supera il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale assegnati) (es.: tale costo del servizio è pari a 110 Euro):

Costo del servizio	a	Riserva "stock options"	110,00
--------------------	---	-------------------------	--------

Alla scadenza, la società assegna le azioni o strumenti rappresentativi di capitale pattuiti e rileva l'estinzione o la riduzione della riserva "stock options" mediante un incremento di capitale sociale per il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati (es.: 100 Euro), nonché un aumento di patrimonio netto con la riserva sovrapprezzo azioni per la differenza tra il *fair value* dei servizi ricevuti (o, in caso di valutazione non attendibile del *fair value* dei servizi, il *fair value* delle azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati) alla data di ricevimento dei servizi ed il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti finanziari assegnati (es.: 10 Euro):

Riserva "stock options"	a	Diversi	110,00
	a	Capitale sociale	100,00
	a	Riserva sovrapprezzo azioni	10,00

5.4.2. Assegnazione di azioni proprie in portafoglio ai fornitori

Per la modalità di assegnazione di azioni proprie in portafoglio ai fornitori si fa rimando al paragrafo relativo all'assegnazione di azioni proprie in portafoglio ai dipendenti del presente capitolo.

Si consideri che la data in cui il *fair value* dei servizi ricevuti viene rilevato è rappresentata dalla data di ricevimento dei servizi stessi.

5.5. Operazioni misurate con riferimento al *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati

Si è affermato precedentemente che la rilevazione del costo dei beni e servizi o della prestazione lavorativa nell'ambito di una *equity-settled share-based payment transaction* deve avvenire:

- nel caso di un piano di *stock options*, al *fair value* delle azioni o degli strumenti finanziari di capitale che saranno assegnati misurato alla *grant date*;
- nel caso di una fornitura di beni o servizi, al *fair value* dei beni o servizi oggetto della fornitura misurato alla data di ricevimento dei beni o prestazione dei servizi; qualora il *fair value* dei beni o dei servizi ricevuti non sia valutabile in maniera attendibile, i beni o i servizi ricevuti dovranno essere valutati indirettamente al *fair value* delle azioni o degli altri strumenti finanziari che saranno assegnati misurato alla data di ricevimento dei beni o prestazione di servizi.

Con riferimento alle operazioni nelle quali il costo della prestazione lavorativa oppure dei beni o servizi venga rilevato al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, l'IFRS 2 dispone la seguente trattazione:

- a) determinazione del *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati;
- b) trattamento contabile delle condizioni di maturazione (*vesting conditions*);
- c) trattamento contabile di una clausola di rinnovo;
- d) considerazioni da effettuare dopo la data di maturazione;
- e) casi in cui il *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale non può essere stimato attendibilmente.

5.5.1. Determinazione del *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati

Quando la società rileva le operazioni di fornitura di beni o servizi con riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, il *fair value* viene rilevato alla data di misurazione che, come detto precedentemente, varia nei seguenti casi (par. 16):

- operazioni con dipendenti (o altri soggetti fornitori di servizi similari): la data di misurazione coincide con la predetta *grant date* (data di assegnazione), ossia la data in cui le due parti (la società ed il dipendente o manager) concordano un pagamento basato sulle azioni o strumento rappresentativo del capitale;
- operazioni con fornitori di beni o servizi (diversi dai dipendenti): la data di misurazione coincide con la data in cui la società ottiene i beni o la controparte presta i servizi.

Tale valutazione alla data di misurazione deve essere effettuata in base ai prezzi di mercato, se disponibili, tenendo conto dei termini e delle condizioni in base ai quali tali strumenti sono stati assegnati (a questo ultimo proposito, si rimanda ai parr. da 19 a 22 dell'IFRS 2) (par. 16). La determinazione del *fair value* delle azioni varia nei seguenti casi:

- società quotate in borsa: il *fair value* delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale è rappresentato dal prezzo di borsa;
- società non quotate in borsa: se i prezzi di mercato non sono disponibili, il *fair value* delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capitale deve essere stimato secondo le tecniche di valutazione atte a determinare quale sarebbe stato il prezzo di questi strumenti finanziari alla data di misurazione in una transazione libera tra parti consapevoli e disponibili. Tale metodologia deve essere compatibile con quelle generalmente accettate per misurare gli strumenti finanziari e deve incorporare tutti i fattori e le ipotesi che sarebbero considerate da operatori di mercato consapevoli e disponibili nella determinazione del prezzo (secondo quanto stabilito nei parr. da 19 a 22) (par. 17). L'Appendice B dell'IFRS 2 contiene una ulteriore guida sulla misurazione del *fair value* delle azioni e delle opzioni su azioni nell'ambito di un piano di stock option (par. 18). In particolare, tale *fair value* è determinato utilizzando un modello di valutazione delle opzioni, facendo riferimento ad una serie di parametri quali: il prezzo delle azioni alla data di assegnazione; il prezzo di esercizio; la vita attesa dell'opzione; la volatilità del prezzo delle azioni sottostanti; i dividendi attesi; il tasso di interesse privo di rischio ⁽¹²⁾.

5.5.2. Trattamento contabile delle condizioni di maturazione

Le condizioni di maturazione o *vesting conditions* sono quelle condizioni che il dipendente o il fornitore deve soddisfare per acquisire il diritto di ricevere in futuro azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale della società. Infatti, la società può assegnare alla controparte il diritto a ricevere in futuro delle azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale al soddisfacimento delle cosiddette *vesting conditions* (par. 19), come ad esempio la prestazione dell'attività lavorativa presso la medesima società per un certo lasso temporale, oppure il conseguimento di un certo risultato entro un determinato orizzonte temporale.

Un accordo può prevedere che durante il *vesting period* complessivo il diritto a favore della controparte maturi in tranche (es.: durante il *vesting period*, il dipendente riceverà in totale 200 opzioni su azioni così ripartite: 20% alla fine del primo anno, 20% alla fine del secondo anno, ecc.). In tal caso, l'IFRS 2 richiede che la contabilizzazione venga effettuata considerando il *vesting period* complessivo come l'insieme di più *vesting period* da gestire separatamente (ciascuno della durata di un anno) (es.: al termine del primo anno, verrà contabilizzato il ricevimento da parte del dipendente di 40 opzioni su azioni se le *vesting conditions* saranno soddisfatte, al termine del secondo anno, altre 40 opzioni su azioni al soddisfacimento delle *vesting conditions*, ecc.). Ne consegue che la

⁽¹²⁾ Il modello più frequentemente usato è la formula "Black-Scholes-Merton".

controparte diventa titolare delle opzioni pattuite maturate durante i singoli *vesting period* anche se dovesse lasciare l'azienda in quelli successivi, nell'ambito del *vesting period* complessivo.

Di seguito, sono analizzate le *vesting conditions* con riferimento al rapporto intercorrente tra la società ed il dipendente. Analogo trattamento contabile è riservato per il rapporto tra la società ed il fornitore di beni o servizi.

Le *vesting conditions* possono distinguersi in:

- condizioni “di servizio”: esse richiedono al dipendente lo svolgimento dell'attività lavorativa in azienda per un determinato lasso temporale (es.: la *vesting condition* viene soddisfatta se il dipendente presta l'attività lavorativa in azienda per almeno cinque anni consecutivi). Non essendo una condizione di mercato, tali condizioni “di servizio” non vengono prese di considerazione nella misurazione del *fair value* alla *grant date*; al contrario, esse vengono prese in considerazione quando l'azienda deve stimare il numero di azioni o strumenti rappresentativi di capitale che matureranno in un lasso temporale futuro;
- condizioni “di performance”: esse sono legate sia ad uno specifico periodo di servizio in azienda sia ai risultati raggiunti dalla controparte. Tali risultati possono riferirsi all'azienda nel suo complesso (es.: un ROE del 10%) oppure in modo individuale (es.: un certo quantitativo di vendita raggiunto dal venditore). Tali condizioni “di performance” possono ulteriormente riferirsi a:
 - condizioni “di mercato”: esse sono rappresentate dal raggiungimento di un determinato prezzo di mercato di un'azione in un prefissato intervallo temporale (es.: il raggiungimento da parte dell'azione di un prezzo di mercato di 10 Euro, entro i prossimi due mesi) oppure dal conseguimento di un obiettivo di prezzo di mercato delle azioni o degli strumenti rappresentativi di capitale della società rispetto ad un indice dei prezzi di mercato di strumenti rappresentativi di capitale di altre società (es.: il superamento da parte della società della media dei prezzi di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale delle società quotate in borsa appartenente al proprio settore di attività). Tali condizioni “di mercato” vengono prese in considerazione nella misurazione del *fair value* alla *grant date*;
 - condizioni economico-finanziarie legate alla singola società: esse sono rappresentate dal raggiungimento di determinati obiettivi di natura economico-finanziaria da parte della società (es.: il raggiungimento di un determinato utile o grado di indebitamento). Non essendo una condizione di mercato, tali condizioni non vengono prese di considerazione nella misurazione del *fair value* alla *grant date*; al contrario, esse vengono prese in considerazione nella stima del numero di azioni o strumenti rappresentativi di capitale che matureranno in un lasso temporale futuro.

L'IFRS 2 non specifica cosa si tratti per “non *vesting conditions*”, ossia condizioni che non rientrano né nella categoria di condizioni di servizio né in quella di performance (es.: un dipendente ha il diritto di ricevere 200 azioni lungo un orizzonte temporale di due anni, nel caso in cui egli non operi in concorrenza con la società durante

tale periodo. In tal caso, non viene precisata una particolare attività che il dipendente deve svolgere oppure un particolare obiettivo da raggiungere). Ne consegue che tali condizioni non possono rientrare nella tipologia di *vesting conditions*.

La contabilizzazione delle *vesting conditions* è illustrata di seguito attraverso i seguenti momenti contabili:

- a) contabilizzazione iniziale del costo;
- b) aggiornamento eventuale della stima del costo;
- c) contabilizzazione al termine del *vesting period*;
- d) trasferimento delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale.

5.5.2.1. Contabilizzazione iniziale del costo

Durante il *vesting period* (ossia il periodo durante il quale le *vesting conditions* devono essere soddisfatte dal dipendente per divenire titolare di azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale al termine dello stesso), **la società rileva il costo del lavoro ed il corrispondente incremento di patrimonio netto (mediante la riserva “stock options”)**, in quanto la prestazione lavorativa viene effettuata durante tale lasso temporale (questa rilevazione avviene trimestralmente, nel caso di società quotate in borsa che devono redigere la relazione trimestrale, oppure annualmente, nel caso di società non quotate in borsa).

L'ammontare da contabilizzare durante il *vesting period* si basa **sulla migliore stima disponibile del numero atteso di azioni o altri strumenti finanziari** che ci si attende matureranno al termine del periodo: l'importo complessivo contabilizzato deriva dal prodotto tra questo numero stimato di azioni o strumenti finanziari ed il loro *fair value* alla *grant date* (par. 20). Tale numero stimato di azioni o strumenti rappresentativi di capitale dipende dell'entità del numero di dipendenti che, in base ad un calcolo di probabilità, si ritiene eserciteranno l'opzione (es.: il numero di dipendenti che saranno ancora tali all'epoca di maturazione del diritto). L'ammontare complessivo stimato viene ripartito su tutto il *vesting period*: periodicamente, la società rileva il costo del lavoro ed il corrispondente incremento di patrimonio netto per una quota dell'ammontare complessivo stimato.

La scrittura contabile effettuata periodicamente durante il *vesting period* è la seguente ⁽¹³⁾:

Costo del servizio	a	Riserva “stock options”
--------------------	---	-------------------------	-------

Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato precedentemente illustrate, non devono essere considerate nella stima del *fair value* delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di misurazione (par. 19).

Al contrario, le condizioni di mercato (es.: l'obiettivo di un prezzo di un'azione al quale è condizionata la maturazione o l'esercizio del diritto di ricevere delle azioni) de-

⁽¹³⁾ Tale rilevazione avviene trimestralmente, nel caso di una società quotata in borsa che deve redigere la relazione trimestrale, oppure annualmente, nel caso di una società non quotata in borsa.

vono essere considerate nella stima del *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati (par. 21).

Nella stima iniziale dell'ammontare del numero atteso di strumenti rappresentativi di capitale che si attende matureranno al termine del *vesting period*, occorre tenere in considerazione la condizione di mercato. Pertanto, non viene contabilizzato alcun importo per beni o servizi ricevuti quando gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati non maturano per il mancato conseguimento di una certa condizione di maturazione (ad esempio, se la controparte non ultima un certo periodo di permanenza in servizio presso la società oppure se la controparte non raggiunge certi obiettivi).

Analogamente, la società deve considerare tutte le condizioni di non maturazione nell'effettuare la stima del *fair value* delle azioni o strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Pertanto, con riferimento all'assegnazione di azioni o strumenti rappresentativi di capitale con condizione di non maturazione, la società deve rilevare i beni o servizi ricevuti dalla controparte che soddisfa tutte le condizioni di non maturazione che non riguardano condizioni di mercato (es.: i servizi ricevuti da un dipendente che rimane in servizio per il periodo di servizio specificato), indipendentemente dal conseguimento di tali condizioni di non maturazione (par. 21).

5.5.2.2. Aggiornamento eventuale della stima del costo

L'importo stimato del costo deve essere rivisto durante il *vesting period* se successive informazioni indicano che il numero di strumenti che matureranno alla fine del periodo sarà differente rispetto a quanto stimato in precedenza, ossia se il numero stimato di dipendenti che saranno titolari del diritto alla scadenza è differente rispetto a quanto stimato originariamente (par. 20). Al contrario, il *fair value* delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale non deve essere rivisto, ma continua ad essere utilizzato nel calcolo quello determinato alla "grant date" (salvo nei rari casi di utilizzo del valore intrinseco, il cui valore deve essere stimato ogni anno e la differenza rispetto alla stima precedente è imputata a conto economico).

Le casistiche sono le seguenti:

- vi sono informazioni che indicano un incremento del numero di strumenti che matureranno alla fine del *vesting period*: l'incremento del costo del lavoro viene suddiviso sul *vesting period* rimanente ed aggiunto alla quota dell'ammontare complessivo precedentemente stimato che sarebbe stata rilevata in via periodica nel periodo di tempo rimanente;
- vi sono informazioni che indicano un decremento del numero di strumenti che matureranno alla fine del *vesting period*: la società deve ridurre l'ammontare del costo del lavoro da rilevare nel restante *vesting period* per la differenza tra quanto precedentemente stimato (numero di strumenti precedentemente stimati moltiplicato al loro *fair value* alla *grant date*) e la nuova stima effettuata (nuovo numero di strumenti stimati moltiplicato al loro *fair value* alla *grant date*). Tale decremento del costo del lavoro viene suddiviso sul *vesting period* rimanente e portato in riduzione alla quota dell'ammontare complessivo precedentemente stimato che sarebbe stata rilevata in via periodica nel periodo di tempo rimanente.

Costo del lavoro	a	Riserva “stock options”

– il numero stimato è superiore rispetto a quello maturato: la società rileva uno storno del costo del lavoro e del corrispondente incremento del patrimonio netto per la differenza tra l'importo stimato (numero di strumenti finanziari stimati moltiplicato al *fair value* alla *grant date*) e quello effettivamente maturato (numero degli strumenti finanziari maturati moltiplicato al loro *fair value* alla *grant date*):

Riserva “stock options”	a	Costo del lavoro

5.5.2.4. Trasferimento delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale

Dopo l'adeguamento della stima finale (se necessaria), la società trasferisce le azioni pattuite ed ha luogo l'estinzione o la riduzione della riserva “stock options” effettuando un aumento del patrimonio netto. Le casistiche possono essere le seguenti:

- il *fair value* delle azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale alla data di accordo coincide con il loro valore nominale: si rileva l'estinzione o la riduzione della riserva “stock options” e l'incremento del capitale sociale (l'importo della riserva deriva dal saldo del conto riserva “stock options” riferito a tale piano di stock options):

Riserva “stock options”	a	Capitale sociale

- il *fair value* delle azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale alla data di accordo supera il loro valore nominale: si rileva l'estinzione o la riduzione della riserva “stock options” (per l'importo del saldo del conto riserva “stock options” riferito a tale piano di stock options) mediante un incremento di capitale sociale per il valore nominale delle azioni o altri strumenti finanziari maturati, nonché un aumento di patrimonio netto con la riserva sovrapprezzo azioni per la differenza tra il *fair value* che le azioni o gli altri strumenti finanziari assegnati possedevano alla data di accordo ed il loro valore nominale:

Riserva “stock options”	a	Diversi
		a Capitale sociale
		a Riserva sovrapprezzo azioni

Esempio 10
 Scritture contabili relative alle *vesting conditions*.
 La società assegna ai dipendenti il diritto a ricevere in futuro delle azioni o altri strumenti rappresentativi

del capitale al soddisfacimento di specifiche condizioni, le cosiddette *vesting conditions*. I momenti contabili sono i seguenti:

- 1) contabilizzazione iniziale del costo;
- 2) aggiornamento eventuale della stima del costo;
- 3) contabilizzazione al termine del *vesting period*;
- 4) trasferimento delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale.

1) Contabilizzazione iniziale del costo

Il *vesting period* ha la durata di un anno e l'ammontare complessivo stimato è pari a 120 Euro. Se la società deve redigere la relazione in via trimestrale, al termine di ogni trimestre essa contabilizza un costo del lavoro ed un incremento di patrimonio netto per 30 Euro.

Durante il *vesting period*, periodicamente, la società rileva il costo del lavoro e l'aumento di patrimonio netto per una quota dell'ammontare complessivo, ossia per 30 Euro. La scrittura della rilevazione periodica è la seguente:

		Costo del lavoro	a	Riserva "stock options"					30,00

2) Aggiornamento eventuale della stima del costo

L'importo stimato del costo deve essere rivisto durante il *vesting period* se successive informazioni indicano che il numero di strumenti che matureranno alla fine del periodo sarà differente. Le casistiche sono le seguenti:

- sono presenti informazioni che indicano un incremento del numero di strumenti che matureranno alla fine del *vesting period* per un ammontare complessivo stimato di 140 euro (si consideri che la società ha precedentemente rilevato un ammontare totale di costo del lavoro pari a 30 Euro): l'incremento del costo del lavoro (20 Euro) viene suddiviso sul *vesting period* rimanente e viene aggiunto alla quota dell'ammontare complessivo precedentemente stimato che sarebbe stata rilevata in via periodica nel rimanente periodo. Nel lasso di tempo residuo, la società deve rilevare un costo del lavoro pari a 36,67 Euro (l'incremento periodico di 6,67 Euro addizionato a 30 Euro precedentemente stimato):

		Costo del lavoro	a	Riserva "stock options"					36,67

- sono presenti informazioni che indicano un decremento del numero di strumenti che matureranno alla fine del *vesting period* per un ammontare complessivo stimato di 110 euro (si consideri che la società ha precedentemente rilevato un ammontare totale di costo del lavoro pari a 30 Euro): il decremento del costo del lavoro (10 Euro) viene suddiviso sul *vesting period* rimanente e portato in riduzione alla quota dell'ammontare complessivo precedentemente stimato sarebbe stata rilevata in via periodica nel rimanente periodo. Nel lasso di tempo residuo, la società deve rilevare un importo del costo del lavoro pari a 26,67 Euro (30 Euro precedentemente stimati meno 3,33 Euro):

		Costo del lavoro	a	Riserva "stock options"					26,67

3) Contabilizzazione al termine del *vesting period*

Al termine del *vesting period*, vi possono essere le seguenti situazioni:

- le *vesting conditions* non sono soddisfatte (es.: l'obiettivo lavorativo non è stato raggiunto): la società deve annullare l'effetto contabile delle rilevazioni effettuate durante il *vesting period* nelle quali era avvenuta la contabilizzazione del costo del lavoro e l'incremento del patrimonio netto, effettuando una scrittura di storno del costo del lavoro precedentemente contabilizzato per l'ammontare derivante dal saldo del conto "riserva stock options" movimentato nel piano di stock options considerato:

		Riserva "stock options"	a	Costo del lavoro				

- le *vesting conditions* sono soddisfatte: il dipendente diviene titolare delle azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale, ricevendo dalla società gli strumenti finanziari pattuiti. La società confronta il numero degli strumenti finanziari contabilizzati durante il *vesting period* (derivanti dalla migliore stima disponibile del numero di azioni o altri strumenti finanziari che sarebbero maturati al termine del periodo) con quelli effettivamente maturati al termine del *vesting period*. Se gli strumenti effettivamente maturati sono superiori rispetto a quelli stimati, la società rileva un ulteriore costo del lavoro ed un incremento di patrimonio netto per la differenza tra l'importo effettivamente maturato (numero di strumenti maturati moltiplicato al loro *fair value* alla *grant date*) e quanto precedentemente stimato (numero di strumenti precedentemente stimati moltiplicato al loro *fair value* alla *grant date*) (es.: la società rileva un ulteriore costo pari a 20 Euro):

Costo del lavoro	a	Riserva "stock options"			20,00

Al contrario, se gli strumenti effettivamente maturati sono inferiori rispetto a quelli stimati, la società rileva una riduzione del costo del lavoro e del patrimonio netto precedentemente rilevati per la differenza tra quanto stimato (numero di strumenti precedentemente stimati moltiplicato al loro *fair value* alla *grant date*) e l'importo effettivamente maturato (numero di strumenti maturati moltiplicato al loro *fair value* alla *grant date*) (es.: la società rileva una riduzione di costo pari a 5 Euro):

Riserva "stock options"	a	Costo del lavoro			5,00

4) Trasferimento delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale

Dopo l'adeguamento della stima (se necessaria), la società assegna le azioni pattuite ed ha luogo l'estinzione o la riduzione della riserva "stock options" effettuando un aumento del patrimonio netto. Le casistiche possono essere le seguenti:

- il *fair value* delle azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale alla data di accordo coincide con il loro valore nominale: si rileva l'estinzione o la riduzione della riserva "stock options" e l'incremento del capitale sociale (l'importo deriva dal saldo del conto riserva "stock options" relativo al piano di stock options considerato):

Riserva "stock options"	a	Capitale sociale		

- il *fair value* delle azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale alla data di accordo supera il loro valore nominale: si rileva l'estinzione o la riduzione della riserva "stock options" (l'importo deriva dal saldo del conto riserva "stock options" relativo al piano di stock options considerato) mediante un incremento di capitale sociale per il valore nominale delle azioni o altri strumenti finanziari maturati, nonché un aumento di patrimonio netto con la riserva sovrapprezzo azioni per la differenza tra il *fair value* che le azioni o gli altri strumenti finanziari assegnati possedevano alla data di accordo ed il loro valore nominale:

Riserva "stock options"	a	Diversi		
	a	Capitale sociale		
	a	Riserva sovrapprezzo azioni		

5.5.3. Trattamento contabile di un elemento di ricarico (o Trattamento contabile di una clausola di rinnovo)

Le opzioni possono prevedere una clausola di rinnovo, ossia una clausola che assicura l'assegnazione automatica di opzioni aggiuntive su azioni ogni volta che il titolare di un'opzione esercita tale diritto posseduto utilizzando azioni della società anziché denaro per pagare il prezzo di esercizio.

Nelle opzioni con una clausola di rinnovo, tale caratteristica del piano non deve essere considerata alla data di misurazione al momento della stima del *fair value* delle opzioni assegnate (par. 22).

Se, in data successiva, il titolare dell'opzione esercita la clausola di rinnovo, ossia utilizza un'azione per saldare il prezzo di esercizio di opzioni precedenti, tale opzione deve essere rilevata come una nuova assegnazione di opzioni (es.: il titolare di un'opzione esercita il diritto derivante dalla clausola di rinnovo, cioè richiede l'assegnazione automatica di opzioni aggiuntive, utilizzando azioni della società anziché denaro per pagare il prezzo di esercizio. La società deve contabilizzare l'esercizio di tale opzione come una nuova assegnazione di opzioni).

5.5.4. Dopo la data di maturazione (o Considerazioni da effettuare dopo la data di maturazione)

Dopo la data di maturazione, la società non deve apportare rettifiche al costo del lavoro, dei beni o servizi ricevuti ed al corrispondente incremento di patrimonio netto precedentemente rilevati. Ad esempio, dopo la fine del periodo di maturazione, è possibile che alcune opzioni su azioni non siano esercitate (es.: un titolare di un'opzione su azioni non esercita la stessa se il prezzo dell'azione è inferiore al prezzo di esercizio per tutta la durata del periodo di esercizio). Dopo l'ultima data di esercizio, l'opzione su azione non esercitata si estingue. Tale estinzione non cambia il fatto che sia stata effettuata l'operazione originaria, ossia che la società abbia ricevuto beni o servizi come corrispettivo per l'emissione di un'azione o di uno strumento rappresentativo di capitale. Pertanto, la società non deve apportare rettifiche al costo dei beni o servizi ed al corrispondente incremento di patrimonio netto precedentemente rilevati, poiché l'estinzione dell'opzione su azioni non produce un utile per la società.

Anche nel caso in cui, dopo la data di maturazione, le azioni o gli strumenti rappresentativi di capitale maturati siano successivamente annullati, la società non deve effettuare alcuna rettifica di quanto rilevato in precedenza. Ciononostante, la società può rilevare un trasferimento all'interno del patrimonio netto, da una componente all'altra del patrimonio netto stesso (es.: la società ha la possibilità di riclassificare la voce appositamente costituita ad un'altra voce nell'ambito del patrimonio netto) (par. 23).

5.5.5. Casi in cui il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale non può essere stimato attendibilmente

Nelle rare circostanze in cui la società non sia in grado di stimare attendibilmente il *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di misurazione, la società deve (par. 24):

- misurare gli strumenti rappresentativi di capitale in base al loro valore intrinseco, ossia rilevando il costo dei beni e servizi o della prestazione lavorativa al valore intrinseco di tali strumenti, che rappresenta la differenza tra il *fair value* delle azioni che la controparte ha il diritto (soggetto a condizione o incondizionato) di sottoscrivere o di ricevere ed il prezzo (se disponibile) che la controparte deve o dovrà pagare per queste azioni. Tale misurazione deve avvenire, in primo luogo, alla data in cui la società ottiene i beni o la controparte presta il servizio e, successivamente, a ciascuna data di chiusura del bilancio, nonché alla data di regolamento finale, apportando tutte le variazioni del valore intrinseco fino a quando le opzioni sono esercitate o annullate. Le variazioni di valore intrinseco vanno rilevate a conto economico. Nel caso di assegnazione di opzioni su azioni, l'accordo di pagamento basato su azioni si considera concluso in una delle seguenti condizioni (par. 24, a):
 - nel momento dell'esercizio dell'opzione da parte del titolare (es.: il titolare di un'opzione esercita il suo diritto);
 - nel venir meno della condizione di titolarità dell'opzione (es.: l'esercizio dell'opzione è condizionata alla titolarità dello status di dipendente della società. Se il rapporto di lavoro dipendente cessa, l'ex dipendente non potrà più esercitare tale diritto e, pertanto, l'accordo di pagamento basato su azioni si considera concluso);
 - alla scadenza dell'opzione senza che il titolare eserciti il proprio diritto (es.: al termine della vita dell'opzione, il diritto non viene esercitato);
- rilevare il costo dei beni ricevuti o servizi ricevuti in base al numero di strumenti rappresentativi di capitale definitivamente maturati o (se applicabile) definitivamente esercitati. Con riferimento alle opzioni su azioni, la società deve rilevare il costo degli eventuali beni ricevuti o servizi ricevuti durante il periodo di maturazione, nel rispetto dei par. 14 e 15 dell'IFRS 2 (tranne per le disposizioni del par. 15 b relative alle condizioni di mercato, che non si applicano). L'importo rilevato per i beni o servizi ricevuti durante il periodo di maturazione deve essere calcolato in base al numero atteso di opzioni su azioni che ci si attende matureranno. Questa stima dovrà essere rivista se successive informazioni indicheranno che il numero di strumenti in maturazione alla fine del periodo sarà differente rispetto alla stima effettuata. Alla data di maturazione, la società deve rivedere la stima effettuata al fine di rilevare un importo pari al numero di strumenti finanziari effettivamente maturati. Dopo la data di maturazione, pertanto, la società deve stornare l'importo rilevato per i beni o servizi ricevuti se le opzioni su azioni vengono successivamente annullate o si estinguono al termine della vita utile dell'opzione su azioni (par. 24, b).

Se la società applica le disposizioni del par. 24, essa non deve applicare i par. da 26 a 29 relativi alle modifiche dei termini e delle condizioni di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale, in quanto qualsiasi modifica sarà considerata nell'applicazione del metodo del valore intrinseco illustrato precedentemente (par. 25). Tuttavia, nel caso in cui la società dovesse regolare un'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale siano state applicate le disposizioni di cui al par. 24, l'IFRS prescrive quanto segue:

- la società deve contabilizzare il regolamento come una maturazione anticipata, nel caso in cui l'estinzione avvenga durante il periodo di maturazione; pertanto, essa deve rilevare immediatamente l'importo che altrimenti sarebbe stato rilevato per i servizi ricevuti durante il periodo residuo di maturazione (par. 25, a);
- ogni pagamento effettuato al momento del regolamento deve essere rilevato come un riacquisto di strumenti rappresentativi di capitale (cioè come una riduzione di patrimonio netto) tranne che il pagamento ecceda il valore intrinseco degli strumenti rappresentativi di capitale misurato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza deve essere rilevata come un costo in conto economico (par. 25, b).

5.6. Modifiche dei termini e delle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale erano stati assegnati, inclusi annullamenti e regolamenti

La società può modificare i termini e le condizioni in base ai quali erano stati assegnati le azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale (es.: la società potrebbe ridurre il prezzo di esercizio delle opzioni assegnate ai dipendenti, aumentandone di conseguenza il *fair value*, incrementare il periodo di esercizio, aumentare il numero di azioni cui i dipendenti o i fornitori hanno diritto al soddisfacimento di predefinite condizioni di maturazione) (par. 26).

I parr. da 27 a 29 disciplinano le modifiche dei termini e condizioni nell'assegnazione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale a dipendenti. Ciononostante, tali disposizioni devono essere applicate anche alle operazioni con pagamento basato su azioni poste in essere con fornitori di beni o servizi (diversi dai dipendenti): in questo ambito, il riferimento alla data di assegnazione riportato nei parr. da 27 a 29 dell'IFRS deve essere sostituito con la data in cui la società riceve i beni o la controparte presta i servizi (par. 26).

A prescindere da qualsiasi modifica dei termini contrattuali, la società deve rilevare **come minimo i servizi ricevuti misurati al *fair value* delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di assegnazione**, a meno che tali azioni o strumenti rappresentativi di capitale non maturino per il mancato rispetto di una delle condizioni di maturazione specificate alla data di assegnazione (ad eccezione di una condizione di mercato). Tale disposizione si applica a prescindere da qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni in base ai quali sono stati assegnati le azioni o gli strumenti rappresentativi di capitale o da una eventuale cancellazione o regolamento dell'assegnazione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale. Inoltre, la società deve rilevare gli effetti di tali modifiche che incrementano il *fair value* complessivo degli accordi di pagamento basati su azioni o che apportano dei benefici ai dipendenti (par. 27).

Le modifiche dei termini e delle condizioni in base ai quali le azioni o gli strumenti rappresentativi di capitale erano stati assegnati sono analizzate di seguito secondo la seguente articolazione:

- casistiche derivanti dalla modifica di uno o più termini contrattuali che comportano:

- un beneficio al dipendente (Appendice B, B43);
- un danno al dipendente (Appendice B, B44);
- annullamento o regolamento di strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di maturazione (par. 28);
- riacquisto degli strumenti rappresentativi di capitale maturati (par. 29).

Oltre alle casistiche sopra indicate, un'altra possibile modifica dell'accordo potrebbe riguardare il cambiamento di status del soggetto controparte, ossia da dipendente a non dipendente (ossia fornitore) e viceversa. L'IFRS 2 non fornisce particolari disposizioni circa tale cambiamento. A nostro giudizio, se la modificazione dello status della controparte necessita la modificazione dei termini contrattuali affinché l'accordo possa procedere, il fatto deve essere contabilizzato nel rispetto delle modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali. A seguito del suddetto cambiamento, le casistiche possono essere le seguenti:

1) il servizio prestato dalla controparte è sostanzialmente simile a quello precedentemente fornito: la contabilizzazione del costo che verrà successivamente rilevato non subisce variazioni;

2) il servizio viene modificato in modo sostanziale: la società deve modificare il trattamento contabile del futuro costo:

a) nel passaggio dallo status "non dipendente" a "dipendente": il costo del servizio prestato a seguito del cambiamento dovrebbe essere rimisurato sulla base del *fair value* alla data del cambiamento, mentre il costo precedentemente rilevato non subisce variazioni;

b) nel passaggio dallo status "dipendente" a "non dipendente": il costo della fornitura per il periodo successivo al cambiamento dovrebbe essere rimisurato sulla base del *fair value* alla data in cui la fornitura ha luogo, mentre il costo precedentemente rilevato non subisce variazioni.

5.6.1. La modifica dei termini contrattuali arreca un beneficio al dipendente

Se la modifica dei termini contrattuali arreca un beneficio al dipendente, la società deve rilevare gli effetti di tale incremento del *fair value* complessivo, ossia il maggior costo del lavoro (par. 27).

Le situazioni derivanti dalla modifica dei termini contrattuali possono essere le seguenti (Appendice B, B43):

- a) aumento del *fair value* delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale da assegnare;
- b) aumento del numero di strumenti rappresentativi di capitale da assegnare;
- c) miglioramento delle *vesting conditions*.

5.6.1.1. Aumento del *fair value* delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale da assegnare

La modifica può comportare un incremento del *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati (es.: riducendo il prezzo di esercizio dell'opzione). L'aumento del *fair value* è dato dalla differenza tra il *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale modificati e quello degli strumenti rappresentativi di capitale originari, entrambi valutati alla data della modifica (Appendice B, par. B43, a).

La società dovrà rilevare immediatamente il maggior costo di 30 Euro:

		Costo del lavoro	a	Riserva “stock options”					30,00

Alla scadenza, il dipendente ha raggiunto l’obiettivo lavorativo e riceve le azioni pattuite:

		Riserva “stock options”	a	Diversi					150,00
			a	Capitale sociale		120,00			
			a	Riserva sovrapprezzo azioni		30,00			

5.6.1.2. Aumento del numero delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale da assegnare

Se la modifica dei termini contrattuali incrementa il numero di strumenti rappresentativi di capitale che saranno trasferiti al dipendente alla scadenza, la società deve rilevare il maggior *fair value* complessivo di tali strumenti assegnati. Tale aumento del *fair value* è calcolato immediatamente prima e immediatamente dopo la modifica dei termini contrattuali ed è dato dalla differenza tra il *fair value* complessivo degli strumenti rappresentativi di capitale modificati e quello degli strumenti rappresentativi di capitale originari, entrambi valutati alla data della modifica (Appendice B, par. B43, b).

La modifica dei termini contrattuali può aver luogo:

- durante il periodo di maturazione: tale maggior costo deve essere ripartito sul periodo di maturazione residuo (esso viene quindi aggiunto all’importo originariamente stabilito che sarebbe stato rilevato nell’arco del periodo di maturazione residuo);

Esempio 13

Aumento del numero di azioni o strumenti rappresentativi di capitale da assegnare durante il periodo di maturazione.

La società concorda con il dipendente l’assegnazione di 10 azioni al raggiungimento di un determinato obiettivo lavorativo; alla data dell’accordo, ogni azione ha un valore di mercato pari a 12 Euro; il *vesting period* ha la durata di un anno. Se la società deve redigere la relazione in via trimestrale, al termine di ogni trimestre essa contabilizza un costo del lavoro ed un incremento di patrimonio netto per 30 Euro. La scrittura contabile effettuata ad ogni trimestre è la seguente:

		Costo del lavoro	a	Riserva “stock options”					30,00

Durante il secondo trimestre (ossia nell’ambito del periodo di maturazione) la società modifica alcuni termini contrattuali precedentemente stabiliti, che fanno aumentare il numero delle azioni da assegnare a 13.

La società dovrà incrementare il costo da rilevare di 36 Euro, in quanto alla scadenza il numero di strumenti rappresentativi di capitale da trasferire al dipendente si è incrementato. Tale maggior costo dovrà essere ripartito sul periodo di maturazione residuo. Pertanto, al termine dei trimestri rimanenti, la società effettua la scrittura contabile seguente:

		Costo del lavoro	a	Riserva “stock options”					42,00

- dopo la data di maturazione: il *fair value* incrementale assegnato viene rilevato immediatamente, oppure nel periodo di maturazione se al dipendente è richiesto di completare un periodo aggiuntivo di servizio prima di divenire titolare incondizionato degli strumenti rappresentativi di capitale modificati.

Esempio 14

Aumento del numero delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale da assegnare dopo la data di maturazione.

La società concorda con il dipendente l'assegnazione di 10 azioni al raggiungimento di un determinato obiettivo lavorativo; alla data dell'accordo, ogni azione ha un valore di mercato pari a 12 Euro, coincidente con il valore nominale; il *vesting period* ha la durata di un anno. Se la società deve redigere la relazione in via trimestrale, al termine di ogni trimestre essa contabilizza un costo del lavoro ed un incremento di patrimonio netto per 30 Euro. La scrittura contabile effettuata ad ogni trimestre è la seguente:

Costo del lavoro	a	Riserva "stock options"	30,00
------------------	---	-------------------------	-------

Al termine del periodo di maturazione, la società modifica alcuni termini contrattuali precedentemente stabiliti, che fanno aumentare il numero delle azioni da assegnare a 13.

La società dovrà rilevare immediatamente il maggior costo di 36 Euro:

Costo del lavoro	a	Riserva "stock options"	36,00
------------------	---	-------------------------	-------

Alla scadenza, il dipendente ha raggiunto l'obiettivo lavorativo e riceve le azioni pattuite:

Riserva "stock options"	a	Diversi		156,00
	a	Capitale sociale	120,00	
	a	Riserva sovrapprezzo azioni	36,00	

5.6.1.3. Miglioramento delle vesting conditions

La modifica dei termini contrattuali comporta un miglioramento delle *vesting conditions* a vantaggio della controparte (es.: viene ridotto il periodo di maturazione oppure viene modificata o eliminata una condizione che prevedeva il conseguimento dei risultati (diversa da una condizione di mercato, i cui cambiamenti sono rilevati in conformità alle disposizioni di cui all'Appendice B, par. B42, a)). La società, al termine del *vesting period*, deve considerare il raggiungimento del risultato da parte della controparte sulla base delle migliori condizioni di maturazione modificate nell'applicare le disposizioni relative alle *vesting conditions* (di cui ai parr. da 19 a 21) (Appendice B, par. B43, c).

Esempio 15

Miglioramento delle *vesting conditions*.

La *vesting condition* si riferisce alla permanenza di un manager presso l'azienda per un periodo di due anni. Se la modifica dei termini porta ad un accorciamento del periodo a quindici mesi, il manager diviene titolare dei suoi diritti al trascorrere dei quindici mesi di servizio presso l'azienda.

Costo del lavoro	a	Riserva “stock options”		30,00
------------------	---	-------------------------	--	-------

Durante il secondo trimestre, la società effettua una modifica dei termini contrattuali che arreca la riduzione del numero di azioni da assegnare al dipendente da 10 azioni a 8 azioni.
La società dovrà rilevare immediatamente il costo del lavoro che sarebbe stato rilevato nei tre trimestri rimanenti attraverso la seguente scrittura contabile:

Costo del lavoro	a	Riserva “stock options”		90,00
------------------	---	-------------------------	--	-------

La società effettua un pagamento in denaro al dipendente e l'importo pagato coincide con il *fair value* degli strumenti assegnati alla data di riacquisto:

Riserva “stock options”	a	Banca c/c		120,00
-------------------------	---	-----------	--	--------

Se, al contrario, l'importo liquidato ecceda il *fair value* degli strumenti assegnati misurato alla data di riacquisto per 5 Euro, l'eccedenza deve essere rilevata come un maggior costo del lavoro:

Diversi	a	Banca c/c		125,00
Riserva “stock options”	a		120,00	
Costo del lavoro	a		5,00	

5.6.2.3. Peggioramento delle vesting conditions

La modifica dei termini contrattuali può dar luogo ad un peggioramento delle *vesting conditions* a danno della controparte (es.: viene aumentato il periodo di maturazione o viene aggiunta una condizione che prevede il conseguimento di un risultato, diversa da una condizione di mercato i cui cambiamenti sono rilevati in conformità dell'Appendice B, par. B44, a): la società, al termine del vesting period, deve considerare il raggiungimento del risultato da parte del dipendente sulla base delle condizioni di maturazione originarie e non in relazione alle modificate *vesting conditions* (Appendice B, par. B44, c).

Esempio 18

Peggioramento delle vesting conditions.

La *vesting conditions* si riferisce alla permanenza di un manager presso l'azienda per un periodo di due anni. Se la modifica dei termini porta ad un allungamento del periodo a trenta mesi, il manager diviene comunque titolare dei suoi diritti al trascorrere dei due anni di servizio presso l'azienda.

Esempio 19

Estensione del periodo di maturazione.

L'impresa assegna ai propri dipendenti 100 opzioni su azioni al prezzo di esercizio di 10 Euro per azione in cambio di prestazioni lavorative. La data di assegnazione è l'01/01/Anno 1 e le opzioni hanno un periodo di maturazione di due anni. Il *fair value* delle opzioni alla data di assegnazione è di 50 Euro.

Le opzioni sono modificate il 31/12/Anno 1, estendendo la durata del periodo di maturazione di otto mesi al 31/08/Anno 3. Al 31/12/Anno 1 l'impresa prevede che il numero di opzioni in essere al 31/12/Anno 2, ossia la data di maturazione originaria, sarà di 90. Il numero effettivo di opzioni in essere

Durante il secondo trimestre (ossia nell'ambito del periodo di maturazione), la società annulla l'assegnazione di azioni pattuita precedentemente. La società dovrà rilevare immediatamente il costo del lavoro che sarebbe stato rilevato nei tre trimestri rimanenti attraverso la seguente scrittura contabile:

Costo del lavoro	a	Riserva "stock options"		90,00
------------------	---	-------------------------	--	-------

La società effettua un pagamento in denaro al dipendente e l'importo pagato coincide con il *fair value* degli strumenti assegnati alla data di riacquisto:

Riserva "stock options"	a	Banca c/c		120,00
-------------------------	---	-----------	--	--------

Se, al contrario, l'importo pagato eccede il *fair value* degli strumenti assegnati misurato alla data di riacquisto per 5 Euro, l'eccedenza deve essere rilevata come un maggior costo del lavoro:

Diversi	a	Banca c/c		125,00
Riserva "stock options"	a		120,00	
Costo del lavoro	a		5,00	

5.6.4. Riacquisto degli strumenti rappresentativi di capitale maturati

Alla scadenza, la società, in accordo con il dipendente, può riacquistare gli strumenti rappresentativi di capitale maturati, sostituendo tale mancato trasferimento con un pagamento in denaro. Tale pagamento deve essere contabilizzato come una riduzione del patrimonio netto (par. 29):

Riserva "stock options"	a	Banca c/c	
-------------------------	---	-----------	--	-------

Se l'importo pagato ecceda il *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale riacquistati, valutato alla data di riacquisto, tale eccedenza sarà contabilizzata come un maggior costo (par. 29):

Diversi	a	Banca c/c	
Riserva "stock options"	a		
Costo del lavoro	a		

Esempio 21

Riacquisto di strumenti rappresentativi di capitale già maturati.

La società concorda con il dipendente l'assegnazione di 10 azioni al raggiungimento di un determinato obiettivo lavorativo; alla data dell'accordo, ogni azione ha un valore di mercato pari a 12 Euro, che coincide con il valore nominale; il *vesting period* ha la durata di un anno. Se la società deve redigere la relazione in via trimestrale, al termine di ogni trimestre essa contabilizza un costo del lavoro ed un incremento di patrimonio netto per 30 Euro. La scrittura contabile effettuata ad ogni trimestre è la seguente:

	Costo del lavoro	a	Riserva “stock options”		30,00
<p>Al termine del <i>vesting period</i>, il dipendente raggiunge l’obiettivo lavorativo ed ha diritto di ricevere gli strumenti rappresentativi di capitale pattuiti. Ciononostante, la società, in accordo con il dipendente, non trasferisce gli strumenti stessi ed il mancato trasferimento delle azioni al dipendente viene sostituito con la liquidazione in denaro.</p> <p>La società effettua un pagamento in denaro al dipendente e l’importo pagato coincide con il <i>fair value</i> degli strumenti assegnati alla data di riacquisto:</p>					
	Riserva “stock options”	a	Banca c/c		120,00
<p>Se, al contrario, l’importo pagato eccede il <i>fair value</i> degli strumenti assegnati misurato alla data di riacquisto per 5 Euro, l’eccedenza deve essere rilevata come un maggior costo del lavoro:</p>					
	Diversi	a	Banca c/c		125,00
	Riserva “stock options”	a		120,00	
	Costo del lavoro	a		5,00	

6. OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE PER CASSA (O OPERAZIONI DI “CASH-SETTLED SHARE-BASED PAYMENT TRANSACTIONS”)

All’ottenimento dei beni o ricevimento dei servizi, la società deve rilevare il costo per i beni o servizi ed un corrispondente debito al *fair value* della passività (par. 7) ⁽¹⁶⁾. Il debito è indicizzato all’andamento del *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) della società o di altre società del gruppo: fino a quando la passività non viene estinta, la società deve ricalcolare il *fair value* a ciascuna data di chiusura del bilancio e alla data di regolamento, rilevando a conto economico ogni variazione del *fair value*. Tale debito viene estinto alla scadenza mediante denaro, ossia cash, o in altre attività (par. 30).

Alcuni esempi di tali operazioni sono i seguenti (par. 31):

- l’assegnazione ai dipendenti dei diritti di rivalutazione delle azioni come parte del pacchetto retributivo con il quale i dipendenti avranno diritto ad un pagamento futuro in contanti (invece che in azioni o strumenti rappresentativi di capitale) in base all’aumento del prezzo delle azioni della azienda rispetto ad un certo livello, nell’arco di un prefissato lasso temporale;
- l’assegnazione ai dipendenti del diritto di ricevere un futuro pagamento in contanti, attribuendo loro il diritto di ottenere azioni (comprese le azioni emesse all’atto dell’esercizio delle opzioni su azioni) che sono redimibili sia ob-

⁽¹⁶⁾ Le operazioni “*Cash-settled share-based payment transactions*” sono riferite sia alle prestazioni lavorative di manager, dipendenti o soggetti terzi assimilati, sia alla fornitura di beni o servizi da parte di fornitori.

bligatoriamente (es.: alla cessazione del rapporto di lavoro) sia a scelta del dipendente.

Le operazioni *cash-settled share-based payment transactions* si differenziano, pertanto, dalle operazioni *equity-settled share-based payment transactions*: nelle *cash-settled share-based payment transactions*, il debito viene pagato cash a scadenza, anche se è indicizzato al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) della società o di altre società del gruppo. Al contrario, nelle operazioni *equity-settled share-based payment transactions* il regolamento ha luogo mediante l'assegnazione di strumenti rappresentativi del patrimonio netto della società o di altre società del gruppo.

La contabilizzazione delle operazioni “*Cash-settled share-based payment transactions*” è illustrata di seguito attraverso i seguenti momenti contabili:

- contabilizzazione iniziale del costo;**
- indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio;**
- estinzione del debito alla scadenza.**

6.1. Contabilizzazione iniziale del costo

Vi è la contabilizzazione del costo dei beni o dei servizi ricevuti dal fornitore ⁽¹⁷⁾ e l'iscrizione di un debito verso fornitori per un importo stabilito nel contratto di fornitura. La scrittura contabile è la seguente:

	a		
Acquisto materie		Debiti verso fornitori

La società deve rilevare i servizi ricevuti e la passività a mano a mano che i dipendenti o i fornitori prestano il proprio servizio. Le casistiche, riferite ad una prestazione lavorativa, sono le seguenti (par. 32):

- se i diritti di rivalutazione delle azioni maturano immediatamente: la società deve presumere che la prestazione lavorativa resa dal dipendente come corrispettivo dei diritti di rivalutazione delle azioni sia stata ricevuta: essa deve rilevare immediatamente i servizi ricevuti e la relativa passività;
- se i diritti di rivalutazione delle azioni non maturano fino a quando i dipendenti non hanno completato un determinato periodo di permanenza in servizio: la società deve rilevare i servizi ricevuti e la relativa passività durante il periodo in cui i dipendenti prestano servizio in azienda, ossia proporzionalmente alla quota dei servizi resi.

La misurazione della passività debba essere effettuata inizialmente al *fair value* dei diritti di rivalutazione delle azioni, applicando un modello per la misurazione del prezzo dell'opzione e considerando sia i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti di rivalutazione delle azioni sia la misura in cui i dipendenti hanno prestato servizio fino a quella data (par. 33).

⁽¹⁷⁾ Le scritture contabili che seguono fanno riferimento ad un acquisto di materie.

6.2. Indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio

Tale debito sorto all'approvvigionamento dei beni o servizi è indicizzato all'andamento del *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale. Fino a quando tale passività non viene estinta, la società deve rimisurare il valore del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio, nonché alla data di estinzione del debito medesimo (par. 30). La misurazione della passività debba essere effettuata ad ogni data di chiusura del bilancio al *fair value* dei diritti di rivalutazione delle azioni, applicando un modello per la misurazione del prezzo dell'opzione e considerando sia i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti di rivalutazione delle azioni sia la misura in cui i dipendenti hanno prestato servizio fino a quella data (par. 33).

Alla data di chiusura dell'esercizio in cui il debito è sorto, l'indicizzazione del debito stesso viene effettuata con riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azione) della società o di altra società del gruppo alla data di chiusura dell'esercizio rispetto al *fair value* degli stessi strumenti finanziari alla data in cui è sorto il debito.

Alle successive date di indicizzazione del debito (ossia alla data di chiusura degli esercizi successivi se il debito non è ancora stato estinto), la misurazione del debito viene effettuata con riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi del capitale a quella data di indicizzazione rispetto al *fair value* degli stessi strumenti finanziari alla data di chiusura dell'esercizio precedente.

La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata nel Conto Economico di competenza come maggiore o minore costo dei beni o servizi, in quanto lo *LAS 1 – Presentazione del bilancio*, con riferimento alla struttura del Conto Economico, non effettua la distinzione tra componenti ordinari e componenti straordinari.

Nel caso di un maggior costo, la scrittura è la seguente:

	Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori	
			

Nel caso di un minor costo, la scrittura è la seguente:

	Debiti verso fornitori	a	Acquisto materie	
			

6.3. Estinzione del debito alla scadenza

Alla scadenza del debito, la società deve rimisurare il valore del debito con riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi del capitale alla data di pagamento rispetto al *fair value* degli stessi alla data di chiusura dell'esercizio precedente.

La misurazione della passività debba essere effettuata alla scadenza del debito al *fair value* dei diritti di rivalutazione delle azioni, applicando un modello per la misurazione del prezzo dell'opzione e considerando sia i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti di rivalutazione delle azioni sia la misura in cui i dipendenti hanno prestato servizio fino a quella data (par. 33).

La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata nel Conto Economico di competenza come maggiore o minore costo dei beni o servizi.

In seguito all'adeguamento del valore del debito, le situazioni sono le seguenti:

- il *fair value* del debito si è incrementato: il maggior costo viene contabilizzato nel Conto Economico di competenza:

		Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori				

- il *fair value* del debito si è ridotto: il minor costo viene contabilizzato nel Conto Economico di competenza:

		Debiti verso fornitori	a	Acquisto materie				

L'estinzione del debito avviene in denaro. La scrittura del pagamento del debito è la seguente:

		Debiti verso fornitori	a	Banca c/c				

Esempio 22

Scritture contabili relative alla fornitura di materie prime da fornitori.

I momenti contabili sono i seguenti:

- 1) contabilizzazione iniziale del costo;
- 2) indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio;
- 3) estinzione del debito alla scadenza.

1) Contabilizzazione iniziale del costo

Vi è la contabilizzazione del costo dei beni o dei servizi ricevuti dal fornitore e l'iscrizione di un debito verso fornitori per un importo stabilito nel contratto di fornitura (es.: l'importo delle materie acquistate è pari a 100 Euro; alla data di ricevimento dei beni, il *fair value* delle azioni o di altri strumenti finanziari – al quale il debito è indicizzato – è pari a 10 Euro). La scrittura contabile è la seguente:

		Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori					100,00

2) Indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio

Fino a quando il debito non viene estinto, la società deve rimisurare il valore del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio.

Alla data di chiusura dell'esercizio in cui è sorto il debito – che coincide con la prima data di indicizzazione del debito – la passività viene rimisurata facendo riferimento al *fair value* degli strumenti finanziari alla data di chiusura d'esercizio rispetto al *fair value* degli stessi alla data in cui è sorto il debito. La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata nel Conto Economico di competenza come maggiore o minore costo dei beni o dei servizi ricevuti.

Nel caso di un maggior costo (es.: alla data di chiusura d'esercizio, il *fair value* delle azioni – al quale il debito è indicizzato – è pari a 15 Euro), la scrittura è la seguente:

			a						

Capitolo XXIX – IFRS 2 Pagamento basato su azioni

	Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori	50,00
<p>Nel caso di un minor costo (es.: alla data di chiusura d'esercizio, il <i>fair value</i> delle azioni – al quale il debito è indicizzato – è pari a 8 Euro), la scrittura è la seguente:</p>				
	Debiti verso fornitori	a	Acquisto materie	20,00
<p>Alla data di chiusura dell'esercizio successivo (nel caso in cui il debito non sia ancora stato pagato), il debito viene nuovamente rimisurato facendo riferimento al <i>fair value</i> degli strumenti rappresentativi del capitale a quella data di chiusura dell'esercizio rispetto al <i>fair value</i> degli stessi strumenti finanziari alla data di chiusura dell'esercizio precedente. La variazione di tale <i>fair value</i> deve essere contabilizzata nel Conto Economico di competenza come maggiore o minore costo dei beni o dei servizi ricevuti.</p> <p>3) Estinzione del debito alla scadenza</p> <p>Alla data di estinzione del debito, la società deve rimisurare il valore del debito facendo riferimento al <i>fair value</i> degli strumenti finanziari alla data di estinzione rispetto al <i>fair value</i> degli stessi alla data di chiusura dell'esercizio precedente (ossia la data in cui è avvenuta l'ultima indicizzazione del debito). La variazione di tale <i>fair value</i> deve essere contabilizzata nel Conto Economico di competenza come maggiore o minore costo dei beni o dei servizi ricevuti. In seguito all'adeguamento del valore del debito, le situazioni sono le seguenti:</p> <p>il <i>fair value</i> del debito si è incrementato: il maggior costo viene contabilizzato nel Conto Economico di competenza (es.: alla data di estinzione del debito, il <i>fair value</i> delle azioni – al quale il debito è indicizzato – è pari a 20 Euro, mentre il <i>fair value</i> delle azioni alla data di chiusura dell'esercizio precedente era pari a 15 Euro):</p>				
	Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori	50,00
<p>il <i>fair value</i> del debito si è ridotto: il minor costo viene contabilizzato nel Conto Economico di competenza (es.: alla data di estinzione del debito, il <i>fair value</i> delle azioni – al quale il debito è indicizzato – è pari a 6 Euro, mentre il <i>fair value</i> delle azioni alla data di chiusura dell'esercizio precedente era pari a 15 Euro):</p>				
	Debiti verso fornitori	a	Acquisto materie	90,00
<p>La scrittura del pagamento del debito, per l'importo derivante dal saldo del conto relativo a quel fornitore, è la seguente:</p>				
	Debiti verso fornitori	a	Banca c/c

6.4 Emendamenti integrativi che sono stati emessi nel primo semestre 2016

Oltre alle disposizioni precedentemente illustrate rientranti nel testo dell'IFRS 2, è stata elaborata una serie di emendamenti integrativi al dettato dell'IFRS 2, che sono stati emessi nel primo semestre 2016 (derivanti dall'Exposure Draft ED/2014/5 Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions). In particolare, tali emendamenti hanno per oggetto i seguenti aspetti di osservazione:

- gli effetti di vesting conditions sulla misurazione delle cash-settled share-based payment transactions;
- la classificazione di share-based payment transactions with net settlement features (tale aspetto che non è stato approfondito dato il dettaglio particolareggiato dell'aspetto considerato);
- la contabilizzazione della modifica dei termini e condizioni nell'ambito di una share-based payment transaction, a causa della quale una cash-settled share-based payment transaction si trasforma in una equity-settled share-based payment transaction

In merito al primo aspetto, una cash-settled share-based payment transaction può essere subordinata al verificarsi di determinate vesting conditions (diverse dalle condizioni di mercato e da altre condizioni che non siano vesting conditions). Ad esempio, la permanenza del dipendente in azienda per un periodo di tempo specificato, piuttosto che il raggiungimento di determinati risultati.

Le vesting conditions non vengono prese in considerazione nella stima del fair value alla data di misurazione. Al contrario, esse devono essere prese in considerazione nel quantificare il numero di premi (o awards) che eventualmente matureranno, affinché l'ammontare contabilizzato durante il vesting period si basi sul numero di awards che si presume maturerà alla fine del vesting period (par. 33A).

Di conseguenza, l'azienda dovrebbe rilevare un importo per i beni o servizi ricevuti durante il vesting period. Tale importo dovrebbe basarsi sulla migliore stima disponibile legata al numero di premi (o awards) che si prevede maturerà al termine del vesting period. Tale stima dovrà essere rivista nel caso in cui – in seguito a sopraggiunte informazioni - il numero di premi (o awards) dovesse essere rivisto rispetto a quanto precedente stimato. Al termine del vesting period, la società dovrà revisionare l'ammontare precedentemente contabilizzato, affinché esso sia allineato con quanto effettivamente dovuto alla controparte (par 33B).

Le condizioni di mercato (così come certe condizioni non legate a vesting conditions) debbono essere prese in considerazione nella stima del fair value iniziale del debito, ad ogni data di chiusura d'esercizio, nonché al termine del vesting period (par. 33C). Ne consegue che l'ammontare contabilizzato durante il vesting period del costo dei beni e servizi dovrà essere uguale a quanto effettivamente pagato (par. 33D).

In merito al terzo aspetto, viene considerato il caso in cui la modifica dei termini e condizioni di una cash-settled share-based payment transaction trasformi la stessa in una equity-settled share-based payment transaction (par. B44A ss.)

A partire dalla data di modifica dei termini e delle condizioni, l'operazione deve essere contabilizzata come una equity-settled share-based payment transaction, misurando il fair value alla data di modifica dei termini e condizioni degli strumenti rappresentativi del capitale che saranno emessi.

Il costo dei beni e servizi già ricevuti fino alla data di modifica deve essere contabilizzato come un incremento di patrimonio netto e, al contempo, viene cancellata la passività precedentemente rilevata: una eventuale differenza tra l'importo del debito cancellato e l'incremento di patrimonio netto deve essere contabilizzata in conto economico (par. B44A).

7. OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALTERNATIVE (O OPERAZIONI “SHARE-BASED PAYMENT TRANSACTIONS WITH CASH ALTERNATIVE”)

Esse sono le operazioni nelle quali, in seguito ad una fornitura di beni o di servizi, una delle due parti contraenti (la società o la controparte, in relazione al loro accordo contrattuale) ha la possibilità di optare – alla scadenza del debito – per un regolamento della transazione in strumenti rappresentativi del patrimonio della società o di altre società del gruppo (contabilizzando l’operazione secondo la modalità delle transazioni *equity-settled share-based payment transactions*) oppure in denaro o altre attività (contabilizzando l’operazione secondo la modalità delle transazioni *cash-settled share-based payment transactions*) (par. 34).

In relazione agli accordi contrattuali, le casistiche possono essere le seguenti:

- operazioni con pagamento basato su azioni con facoltà di scelta di regolamento a favore della controparte: in questo caso, l’opzione di scelta spetta al dipendente o al fornitore;
- operazioni con pagamento basato su azioni con facoltà di scelta di regolamento a favore della società: in questo caso, l’opzione di scelta spetta alla società.

7.1. Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore della controparte (o Operazioni con pagamento basato su azioni con facoltà di scelta di regolamento della controparte)

Il dipendente o il fornitore detiene il diritto – alla scadenza del debito – di scegliere il pagamento in strumenti rappresentativi del capitale oppure in denaro ⁽¹⁸⁾ (par. 35).

Poiché la controparte ha ricevuto il diritto di richiedere il regolamento, alla scadenza, in strumenti rappresentativi di capitale oppure in denaro, alla data di assegnazione la società ha assegnato alla controparte uno strumento finanziario composto, ossia uno strumento finanziario costituito da una componente di debito (legata al diritto di richiedere il pagamento in denaro) ed una componente di capitale (legata al diritto di richiedere alla scadenza strumenti rappresentativi di capitale).

La contabilizzazione dell’operazione differisce a seconda che la controparte sia:

- un fornitore di beni o servizi diversi dai dipendenti (e da altri prestatori di attività lavorativa): il *fair value* dei beni e servizi viene misurato in maniera diretta. Pertanto, la società deve calcolare la componente di capitale dello strumento

⁽¹⁸⁾ Nei parr. da 35 a 42, ogni riferimento alla voce “cassa” riguarda anche le altre attività della società.

finanziario composto come differenza tra il *fair value* dei beni o servizi ricevuti ed il *fair value* della componente di debito alla data di ricevimento dei beni o prestazione dei servizi (par. 35);

- un dipendente, un manager o un soggetto terzo assimilato ad un lavoratore dipendente: la società deve calcolare il *fair value* dello strumento finanziario composto alla grant date, considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti al pagamento per cassa o attraverso l'emissione di azioni o strumenti rappresentativi di capitale (par. 36). Al fine di determinare il *fair value* dello strumento finanziario composto alla data di misurazione, la società deve prima calcolare il *fair value* della componente di debito (legata al diritto di richiedere alla scadenza il denaro) e poi calcolare il *fair value* della componente di capitale (legata al diritto di richiedere alla scadenza azioni o strumenti rappresentativi di capitale), considerando che la controparte deve rinunciare al diritto di ricevere un pagamento per cassa per ricevere le azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale. Il *fair value* dello strumento finanziario composto è la somma del *fair value* delle due componenti (par. 37). Tuttavia, le operazioni in cui la controparte ha facoltà di scelta sono spesso strutturate in modo tale che il *fair value* di una alternativa equivale al *fair value* dell'altra (es.: la controparte può scegliere di ricevere opzioni su azioni o diritti di rivalutazione delle azioni regolati per cassa): in tali casi, il *fair value* della componente di capitale è pari a zero, mentre il *fair value* dello strumento finanziario composto è uguale al *fair value* della componente di debito. Al contrario, se il *fair value* delle due componenti differisce, il *fair value* della componente di capitale è solitamente maggiore di zero: pertanto, il *fair value* dello strumento finanziario composto sarà maggiore del *fair value* della componente di debito (par. 37).

La contabilizzazione di tale tipologia di operazione è illustrata di seguito attraverso i seguenti momenti contabili:

- a) contabilizzazione iniziale del costo;
- b) indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio;
- c) estinzione del debito alla scadenza.

Di seguito, viene analizzata la casistica in cui il *fair value* della componente di capitale è nullo.

7.1.1. Contabilizzazione iniziale del costo

La società deve contabilizzare separatamente il costo dei beni o servizi ricevuti rispetto a ciascuna componente dello strumento finanziario composto (par. 38):

- per la componente di debito, la società deve rilevare i beni o servizi acquisiti e la passività da regolare, a mano a mano che la controparte fornisce i beni o presta il servizio, in conformità delle disposizioni relative alle “*Cash-settled share-based payment transactions*” (secondo le disposizioni dei parr. da 30 a 33). Il debito ⁽¹⁹⁾ sorge al ricevimento dei beni o servizi: l'iscrizione in bilancio del costo dei beni o servizi e del debito verso fornitori deve avvenire per un importo

⁽¹⁹⁾ Le scritture contabili che seguono fanno riferimento ad un acquisto di materie.

stabilito nel contratto di fornitura. La modalità di contabilizzazione è quella seguita nelle transazioni *cash-settled share-based payment transactions* (par. 37). La scrittura contabile è la seguente:

Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori
------------------	---	------------------------	-------

- per la componente di capitale (se esiste), la società deve rilevare i beni o servizi acquisiti e l'incremento di patrimonio netto, a mano a mano che la controparte fornisce i beni o presta i servizi, in conformità delle disposizioni relative alle “*Equity-settled share-based payment transactions*” (secondo le disposizioni dei parr. da 10 a 29):

Acquisto materie	a	Riserva “stock options”
------------------	---	-------------------------	-------

7.1.2. Indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio

Fino a quando il debito non viene estinto, la società deve rimisurare la componente di debito, ossia il valore del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio. Alla data di chiusura dell'esercizio in cui è sorto il debito – che coincide con la prima data di indicizzazione del debito – la passività viene rimisurata facendo riferimento al *fair value* degli strumenti finanziari alla data di chiusura d'esercizio rispetto al *fair value* di tali strumenti alla data in cui è sorto il debito. La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata nel Conto Economico di competenza come maggiore o minore costo dei beni o dei servizi ricevuti.

Nel caso di un maggior costo, la scrittura è la seguente:

Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori
------------------	---	------------------------	-------

Nel caso di un minor costo, la scrittura è la seguente:

Debiti verso fornitori	a	Acquisto materie
------------------------	---	------------------	-------

Alle successive date di indicizzazione del debito (ossia alla data di chiusura degli esercizi successivi se il debito non è ancora stato estinto), la misurazione del debito viene effettuata con riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi del capitale a quella data di indicizzazione rispetto al *fair value* degli stessi strumenti finanziari alla data di chiusura dell'esercizio precedente. La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata nel Conto Economico di competenza come maggiore o minore costo dei beni o servizi (le scritture contabili sono quelle viste in precedenza).

7.1.3. Estinzione del debito alla scadenza

Alla scadenza del debito, la società deve rimisurare il valore della passività legata alla componente di debito con riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi del capitale alla data di pagamento rispetto al *fair value* degli stessi strumenti finanziari alla data di chiusura dell'esercizio precedente. La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata nel Conto Economico di competenza come maggiore o minore costo dei beni o servizi (le scritture contabili sono quelle viste in precedenza) (par. 39).

Alla scadenza, possono aver luogo le possibili situazioni:

- il fornitore opta per un regolamento in azioni (par. 39): la passività deve essere trasferita direttamente al patrimonio netto, come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale emessi. L'estinzione del debito (per l'importo derivante dall'ultimo adeguamento) avviene mediante un aumento di patrimonio netto, con un incremento del capitale sociale (per il valore nominale delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale) ed un incremento della riserva sovrapprezzo azioni per il sovrapprezzo (per l'eventuale differenza tra l'importo del debito dopo l'ultimo adeguamento ed il valore nominale delle azioni assegnate):

Debiti verso fornitori	a Diversi	
	a Capitale sociale	
	a Riserva sovrapprezzo azioni	

Nel caso in cui, nella fase di contabilizzazione iniziale, la società avesse rilevato una componente di capitale (in quanto esistente), tale componente di capitale precedentemente rilevata (ossia la riserva "stock options") viene chiusa, rilevando l'aumento di capitale. Nel caso, ad esempio, di un aumento di capitale gratuito:

Riserva "stock options"	a Capitale sociale	
-------------------------	--------------------	--	-------

- il fornitore opta per un regolamento in contanti (par. 40): la controparte rinuncia al diritto di ricevere azioni o strumenti rappresentativi di capitale. L'estinzione del debito (per l'importo derivante dall'ultimo adeguamento) avviene in contanti ed il pagamento rappresenta una totale estinzione della passività in quanto la controparte rinuncia al diritto di ricevere azioni o strumenti rappresentativi di capitale:

Debiti verso fornitori	a Banca c/c	
------------------------	-------------	--	-------

Nel caso in cui, nella fase di contabilizzazione iniziale, la società avesse rilevato una componente di capitale (in quanto esistente), tale componente di capi-

tale precedentemente rilevata rimarrà nel patrimonio netto. Tuttavia, la società può rilevare un trasferimento all'interno del patrimonio netto (es.: dalla riserva "stock options" ad un'altra riserva):

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 5%; text-align: center;">a</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>Riserva "stock options"</td> <td></td> <td>Riserva</td> </tr> </table>		a		Riserva "stock options"		Riserva	
	a							
Riserva "stock options"		Riserva						

Esempio 23

Scritture contabili relative alle operazioni di fornitura di materie con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore della controparte.

Di seguito, viene analizzata la casistica in cui il *fair value* della componente di capitale è nulla. I momenti contabili sono i seguenti:

- 1) contabilizzazione iniziale del costo;
- 2) indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio;
- 3) estinzione del debito alla scadenza.

1) Contabilizzazione iniziale del costo

Sotto il profilo contabile, vi è la contabilizzazione del costo dei beni o dei servizi ricevuti dal fornitore e l'iscrizione di un debito verso fornitori per l'importo stabilito nel contratto di fornitura (es.: l'importo delle materie acquistate è pari a 100 Euro; alla data di ricevimento dei beni, il *fair value* delle azioni o di altri strumenti finanziari – al quale il debito è indicizzato – è pari a 10 Euro). La scrittura contabile è la seguente (si ipotizza che non esiste la componente di capitale):

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 5%; text-align: center;">a</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>Acquisto materie</td> <td></td> <td>Debiti verso fornitori</td> </tr> </table>		a		Acquisto materie		Debiti verso fornitori		100,00
	a							
Acquisto materie		Debiti verso fornitori						

2) Indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio

Fino a quando il debito non viene estinto, la società deve rimisurare il valore del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio. Alla data di chiusura dell'esercizio in cui è sorto il debito – che coincide con la prima data di indicizzazione del debito – la passività viene rimisurata facendo riferimento al *fair value* degli strumenti finanziari alla data di chiusura d'esercizio rispetto al *fair value* degli stessi strumenti alla data in cui è sorto il debito. La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata nel Conto Economico di competenza come maggiore o minore costo dei beni o dei servizi ricevuti.

Nel caso di un maggior costo (es.: alla data di chiusura d'esercizio, il *fair value* delle azioni – al quale il debito è indicizzato – è pari a 15 Euro), la scrittura è la seguente:

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 5%; text-align: center;">a</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>Acquisto materie</td> <td></td> <td>Debiti verso fornitori</td> </tr> </table>		a		Acquisto materie		Debiti verso fornitori		50,00
	a							
Acquisto materie		Debiti verso fornitori						

Nel caso di un minor costo (es.: alla data di chiusura d'esercizio, il *fair value* delle azioni – al quale il debito è indicizzato – è pari a 8 Euro), la scrittura è la seguente:

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 5%; text-align: center;">a</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>Acquisto materie</td> <td></td> <td>Debiti verso fornitori</td> </tr> </table>		a		Acquisto materie		Debiti verso fornitori		20,00
	a							
Acquisto materie		Debiti verso fornitori						

Alla data di chiusura dell'esercizio successivo (nel caso in cui il debito non sia ancora stato pagato), il debito viene nuovamente rimisurato facendo riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi del capitale a quella data di chiusura dell'esercizio rispetto al *fair value* degli stessi strumenti finanziari alla data di chiusura dell'esercizio precedente. La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata nel Conto Economico di competenza come maggiore o minore costo dei beni o dei servizi ricevuti.

3) Estinzione del debito alla scadenza

Alla data di estinzione del debito, la società deve rimisurare il valore del debito facendo riferimento al *fair value* degli strumenti finanziari alla data di pagamento rispetto al *fair value* degli stessi alla data di chiusura dell'esercizio precedente (ossia la data in cui è avvenuta l'ultima indicizzazione del debito). La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata nel Conto Economico di competenza come maggiore o minore costo dei beni o dei servizi ricevuti. Le scritture contabili di adeguamento del valore del debito sono le medesime viste in precedenza.

In seguito all'adeguamento del valore del debito, la società rileva l'estinzione della passività in relazione alla scelta effettuata dal fornitore. Le possibili situazioni sono le seguenti:

- il fornitore opta per un regolamento in azioni: l'estinzione del debito (per l'importo derivante dall'ultimo adeguamento) avviene mediante un aumento di patrimonio netto, con un incremento del capitale sociale (per il valore nominale delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale) ed un incremento della riserva sovrapprezzo azioni per il sovrapprezzo (per la differenza tra l'importo del debito dopo l'ultimo adeguamento ed il valore nominale delle azioni assegnate) (es.: il *fair value* delle azioni alla data di estinzione è pari a 20 Euro ed il valore nominale delle azioni è pari a 8 Euro):

	Debiti verso fornitori	a	Diversi	
		a	Capitale sociale	200,00
		a	Riserva sovrapprezzo azioni	80,00
				120,00

- il fornitore opta per un regolamento in contanti: l'estinzione del debito (per l'importo derivante dall'ultimo adeguamento) avviene in contanti (es.: il *fair value* delle azioni alla data di estinzione è pari a 20 Euro):

	Debiti verso fornitori	a	Banca c/c	
				200,00

7.2. Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore dell'entità (o Operazioni con pagamento basato su azioni con facoltà di scelta di regolamento della società)

La società detiene il diritto – alla scadenza – di scegliere il pagamento in strumenti rappresentativi del capitale oppure in denaro. Alla data della stipulazione del contratto di fornitura, vi sono due casistiche (par. 41):

- la società intende pagare in contanti alla scadenza del debito;
- la società ha libertà di scegliere, alla scadenza, se estinguere il debito in contanti oppure in strumenti rappresentativi di capitale.

7.2.1. La società intende pagare in contanti alla scadenza del debito

L'impresa deve determinare se ha già di fatto assunto un'obbligazione attuale da estinguere per cassa: è possibile che la scelta di pagare con strumenti finanziari sia priva di sostanza commerciale (es.: vi sono restrizioni legali all'emissione di azioni o strumenti rappresentativi di capitale) oppure la società ha una prassi consolidata o una politica dichiarata di regolamento per cassa oppure è solita regolare per cassa ogni volta che la controparte richiede il regolamento per cassa (par. 41).

Se la società ha un'obbligazione attuale da regolare per cassa, l'operazione deve essere contabilizzata seguendo la metodologia delle operazioni *cash settled share-based payment* (par. 42): la società ⁽²⁰⁾ rileva un costo del bene o del servizio ed un debito verso il fornitore per l'importo pattuito nel contratto di fornitura. La scrittura contabile è la seguente:

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Acquisto materie</td> <td style="width: 10%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">a</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">Debiti verso fornitori</td> </tr> </table>	Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori
Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori		

Tale debito è indicizzato all'andamento del *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale. Fino a quando tale passività non verrà estinta, la società deve rimisurare il valore del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio, nonché alla data di estinzione del debito medesimo. La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata come maggiore o minore costo dei beni o servizi ricevuti.

Nel caso di un aumento del *fair value*, la differenza deve essere contabilizzata come maggiore costo dei beni o servizi ricevuti. La scrittura è la seguente:

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Acquisto materie</td> <td style="width: 10%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">a</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">Debiti verso fornitori</td> </tr> </table>	Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori
Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori		

Nel caso di un decremento del *fair value*, la differenza deve essere contabilizzata come minore costo dei beni o servizi ricevuti. La scrittura è la seguente:

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Debiti verso fornitori</td> <td style="width: 10%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">a</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">Acquisto materie</td> </tr> </table>	Debiti verso fornitori	a	Acquisto materie
Debiti verso fornitori	a	Acquisto materie		

Alla data di estinzione del debito, la società deve rimisurare il valore del debito facendo riferimento al *fair value* degli strumenti finanziari alla data di pagamento rispetto al *fair value* degli stessi alla data di chiusura dell'esercizio precedente (ossia la data in cui è avvenuta l'ultima indicizzazione del debito). La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata come maggiore o minore costo dei beni o servizi ricevuti (le scritture contabili di adeguamento del debito sono quelle viste in precedenza).

Il pagamento del debito avviene in denaro ⁽²¹⁾:

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Debiti verso fornitori</td> <td style="width: 10%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">a</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">Banca c/c</td> </tr> </table>	Debiti verso fornitori	a	Banca c/c
Debiti verso fornitori	a	Banca c/c		

⁽²⁰⁾ Di seguito, viene considerata la transazione tra la società ed un fornitore di beni o di servizi.

⁽²¹⁾ L'importo del debito deriva dal saldo del conto del debito verso quel fornitore.

7.2.2. La società ha libertà di scegliere, alla scadenza, se estinguere il debito in contanti oppure in strumenti rappresentativi di capitale

La società ha libertà di scegliere, alla scadenza, se estinguere il debito in contanti oppure in strumenti rappresentativi del capitale (par. 43): l'operazione deve essere contabilizzata seguendo la metodologia delle operazioni *equity settled share-based payment* (in conformità dei parr. da 10 a 29).

La società ⁽²²⁾ rileva un costo del bene o servizio ed un corrispondente incremento di patrimonio netto per l'importo pattuito nel contratto di fornitura. La scrittura contabile è la seguente:

Acquisto materie	a	Riserva "stock options"
------------------	---	-------------------------	-------

Alla scadenza del debito, le casistiche sono le seguenti:

- la società opta per il pagamento in denaro (par. 43, a): il pagamento deve essere contabilizzato come una diminuzione di patrimonio netto (i cui effetti sono simili a quelli di un riacquisto di una partecipazione azionaria) (ad eccezione di quanto disposto dal par. 43, c):

Riserva "stock options"	a	Banca c/c
-------------------------	---	-----------	-------

- la società opta per il pagamento in strumenti rappresentativi di capitale: non sono necessarie altre scritture contabili, tranne una riclassificazione tra le diverse componenti di patrimonio netto, se necessario (ad eccezione di quanto disposto dal par. 43, c). L'estinzione o la riduzione della riserva "stock options" ha luogo attraverso l'incremento di patrimonio netto con la seguente scrittura (es.: è presente un sovrapprezzo azioni):

Riserva "stock options"	a	Diversi	
		a Capitale sociale	
		a Riserva sovrapprezzo azioni	

- la società opta per l'alternativa di regolamento con il maggior *fair value*: la società deve rilevare un costo aggiuntivo per il valore in eccesso (par. 43, c). Tale costo è pari alla differenza, a seconda del caso applicabile:
 - tra il pagamento per cassa e il *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero stati altrimenti emessi;

⁽²²⁾ Di seguito, viene considerata la transazione tra la società ed un fornitore di beni o di servizi.

- oppure alla differenza tra il *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale emessi e l'importo per cassa che sarebbe stato altrimenti pagato.

Esempio 24

Scritture contabili relative alle operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore della società.

Le possibili situazioni sono le seguenti:

a) la società intende pagare in contanti alla scadenza del debito: l'operazione viene rilevata seguendo la metodologia delle operazioni *cash-settled share-based payment*. Vi è la contabilizzazione del costo delle materie ricevute dal fornitore e l'iscrizione di un debito verso fornitori per l'importo stabilito nel contratto di fornitura (es.: l'importo delle materie acquistate è pari a 100 Euro; alla data di ricevimento dei beni, il *fair value* delle azioni o di altri strumenti finanziari è pari a 10 Euro). La scrittura contabile è la seguente:

		Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori					100,00

Fino a quando il debito non viene estinto, la società deve rimisurare il valore del debito ad ogni data di chiusura d'esercizio. Alla data di chiusura dell'esercizio in cui è sorto il debito – che coincide con la prima data di indicizzazione del debito – la passività viene rimisurata facendo riferimento al *fair value* degli strumenti finanziari alla data di chiusura d'esercizio rispetto al *fair value* degli stessi strumenti alla data in cui è sorto il debito. La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata come maggiore o minore costo dei beni o servizi ricevuti.

Nel caso di un aumento del *fair value*, la differenza deve essere contabilizzata come maggiore costo dei beni o servizi ricevuti (es.: alla data di chiusura d'esercizio, il *fair value* delle azioni – al quale il debito è indicizzato – è pari a 15 Euro), la scrittura è la seguente:

		Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori					50,00

Nel caso di un decremento del *fair value*, la differenza deve essere contabilizzata come minore costo dei beni o servizi ricevuti (es.: alla data di chiusura d'esercizio, il *fair value* delle azioni – al quale il debito è indicizzato – è pari a 8 Euro), la scrittura è la seguente:

		Debiti verso fornitori	a	Acquisto materie					20,00

Alla data di chiusura dell'esercizio successivo (nel caso in cui il debito non sia ancora stato pagato), il debito viene nuovamente rimisurato facendo riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi del capitale a quella data di chiusura dell'esercizio rispetto al *fair value* degli stessi strumenti finanziari alla data di chiusura dell'esercizio precedente. La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata come maggiore o minore costo dei beni o servizi ricevuti.

Alla data di estinzione del debito, la società deve rimisurare il valore del debito facendo riferimento al *fair value* degli strumenti finanziari alla data di pagamento rispetto al *fair value* degli stessi alla data di chiusura dell'esercizio precedente (ossia la data in cui è avvenuta l'ultima indicizzazione del debito). La variazione di tale *fair value* deve essere contabilizzata come maggiore o minore costo dei beni o servizi ricevuti.

Se il *fair value* del debito si è incrementato, tale differenza viene contabilizzata come maggiore costo dei beni o servizi ricevuti (es.: alla data di estinzione del debito, il *fair value* delle azioni – al quale il debito è indicizzato – è pari a 20 Euro, mentre il *fair value* delle azioni alla data di chiusura dell'esercizio precedente era pari a 15 Euro):

			a						

Acquisto materie	a	Debiti verso fornitori	50,00
------------------	---	------------------------	-------

Se il *fair value* del debito si è ridotto, la differenza deve essere contabilizzata come minore costo dei beni o servizi ricevuti (es.: alla data di chiusura d'esercizio, il *fair value* delle azioni – al quale il debito è indicizzato – è pari a 8 Euro, mentre il *fair value* delle azioni alla data di chiusura dell'esercizio precedente era pari a 15 Euro), la scrittura è la seguente:

Debiti verso fornitori	a	Acquisto materie	70,00
------------------------	---	------------------	-------

Alla scadenza, il pagamento del debito avviene in denaro per l'importo derivante dal saldo del conto:

Debiti verso fornitori	a	Banca c/c
------------------------	---	-----------	-------

b) la società ha libertà di scegliere, alla scadenza, se estinguere il debito in contanti oppure in azioni: l'operazione deve essere contabilizzata seguendo la metodologia delle operazioni "equity settled share-based payment". Vi è la contabilizzazione del costo delle materie ricevute dal fornitore e dell'incremento del patrimonio netto per un importo stabilito nel contratto di fornitura (es.: l'importo delle materie acquistate è pari a 100 Euro ed il *fair value* delle azioni alla data di ricevimento dei beni o servizi è pari a 10 Euro). La scrittura contabile è la seguente:

Acquisto materie	a	Riserva "stock options"	100,00
------------------	---	-------------------------	--------

Alla scadenza, le casistiche sono le seguenti:

a) la società opta per il pagamento in denaro: l'uscita di denaro ha luogo per il saldo del conto riserva "stock options" relativo a tale operazione:

Riserva "stock options"	a	Banca c/c	100,00
-------------------------	---	-----------	--------

b) la società opta per il pagamento in strumenti rappresentativi di capitale: l'estinzione o la riduzione della riserva "stock options" ha luogo attraverso l'incremento di patrimonio netto (es.: il valore nominale delle azioni è pari a 80 Euro ed il costo rilevato al ricevimento delle materie è pari a 100 Euro):

Riserva "stock options"	a	Diversi	100,00	
	a	Capitale sociale		80,00
	a	Riserva sovrapprezzo azioni		20,00

c) la società opta per l'alternativa di pagamento con il maggior *fair value*: prima di effettuare il regolamento, in denaro o in strumenti rappresentativi di capitale a seconda della scelta, la società deve rilevare un costo aggiuntivo pari, a seconda del caso applicabile, alla differenza tra il pagamento per cassa e il *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero stati altrimenti emessi oppure alla differenza tra il *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale emessi e l'importo per cassa che sarebbe stato altrimenti pagato. Dopo aver rilevato il costo aggiuntivo, la società procede al rilevamento in denaro oppure con strumenti rappresentativi di capitale (come illustrato precedentemente).

8. OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI TRA SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN GRUPPO

Nelle società facenti parte di un gruppo, la società che riceve beni o servizi deve indicare nel proprio bilancio separato o individuale il valore dei beni o servizi ricevuti come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale o per cassa. Tale determinazione deve avvenire valutando (par. 43A):

- a) la natura degli incentivi concessi, e
- b) i propri diritti e obbligazioni.

Ne consegue che l'ammontare rilevato dalla società che riceve i beni o servizi può essere differente rispetto all'ammontare rilevato dal gruppo consolidato o da un'altra società del gruppo che poi regolarizzerà l'operazione.

La società che riceve i beni o servizi deve valutare gli stessi come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale quando (par. 43B):

- a) gli incentivi ricevuti sono rappresentati dagli strumenti rappresentativi del proprio capitale, o
- b) la società non ha alcuna obbligazione di regolare l'operazione con pagamento basato su azioni.

Successivamente, la società deve rideterminare il valore di tale operazione con pagamento basato su azioni solo se hanno luogo delle variazioni delle condizioni di maturazione che non riguardino le condizioni di mercato (secondo quanto disposto dai parr. 19-21). In tutti gli altri casi, la società che riceve i beni o servizi deve valutare gli stessi come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa (par. 43B).

La società che regola un'operazione con pagamento basato su azioni in cui il ricevimento dei beni o servizi venga effettuato da un'altra società del gruppo deve rilevare l'evento come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale solo se l'operazione è regolata con strumenti rappresentativi del capitale della stessa società. Diversamente, l'operazione deve essere rilevata come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa (par. 43C).

Possono aver luogo delle operazioni di gruppo, per ragioni diverse a seconda dei fatti e delle circostanze, che comportano accordi di rimborso secondo i quali una società del gruppo paga un'altra società dello stesso per l'erogazione dei pagamenti basati su azioni ai fornitori di beni o servizi. In questi casi, la società che riceve i beni o servizi deve rilevare l'operazione con pagamento basato su azioni nel rispetto del par. 43B, a prescindere dagli accordi di rimborso infragruppo (par. 43D). Pertanto, quando la società che riceve i beni o servizi non detiene alcuna obbligazione di regolare l'operazione, l'evento si traduce in un conferimento di capitale proprio da una società all'altra, indipendentemente da qualsiasi accordo di rimborso esistente all'interno del gruppo (par. B45).

L'appendice B (parr. B48-B61) illustra principalmente le operazioni con i dipendenti, anche se tale trattamento si applica ad analoghe operazioni con pagamento basato su azioni nei confronti di fornitori di beni o servizi diversi dai dipendenti. Tra la so-

cietà controllante e la sua controllata può sussistere un accordo secondo il quale la controllata è tenuta a pagare la controllante per la fornitura degli strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti. Si consideri che la suddetta Appendice non fornisce indicazioni sulla modalità di contabilizzazione di un tale accordo di pagamento infra-gruppo (par. B46).

Tipicamente, le problematiche esistenti nell'ambito delle operazioni con pagamento basato su azioni tra società di un gruppo vengono riscontrate nelle seguenti casistiche ⁽²³⁾ (par. B47):

- a) accordi di pagamento basati su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di una società;
- b) accordi di pagamento basati su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della controllante;
- c) accordi di pagamento basati su azioni riguardanti pagamenti regolati per cassa ai dipendenti;
- d) trasferimento di dipendenti tra società di un gruppo.

8.1. Accordi di pagamento basati su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di una società

La prima problematica è legata alla necessità di stabilire se le operazioni seguenti (che riguardano strumenti rappresentativi di capitale propri di una società) dovrebbero essere contabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale o regolate per cassa, nel rispetto del presente IFRS (par. B48):

- a) una società assegna a propri dipendenti dei diritti su strumenti rappresentativi di capitale della società stessa (ad esempio, opzioni su azioni) e sceglie di acquistare, o è obbligata ad acquistare, gli strumenti rappresentativi di capitale (ovvero, le azioni proprie) da un soggetto terzo per onorare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti; e
- b) una società o suoi azionisti assegnano diritti su strumenti rappresentativi di capitale della società stessa (ad esempio, opzioni su azioni) a dipendenti della società, mentre gli strumenti rappresentativi di capitale necessari sono forniti dagli azionisti della società stessa.

La società deve contabilizzare le operazioni con pagamento basate su azioni nelle quali riceve dei servizi come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi del proprio capitale assegnati come regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Ciò è valido a prescindere dal fatto che la società scelga di acquistare, o sia obbligata ad acquistare, tali strumenti rappresentativi di capitale da un soggetto terzo per ottemperare ai propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Inoltre, ciò si applica a prescindere dal fatto che (par. B49):

- a) i diritti dei dipendenti sugli strumenti rappresentativi di capitale della società siano stati assegnati dalla società stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti; o
- b) l'accordo di pagamento basato su azioni sia stato regolato dalla società stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti.

⁽²³⁾ Gli esempi che seguono riguardano i rapporti tra una controllante e la sua controllata.

Se l'azionista ha l'obbligazione di regolare l'operazione con i dipendenti della propria società partecipata, egli deve fornire strumenti rappresentativi di capitale della società partecipata piuttosto che i propri strumenti posseduti. Pertanto, se la società partecipata appartiene allo stesso gruppo dell'azionista, in virtù del par. 43C, l'azionista deve valutare la propria obbligazione (par. B50):

- nell'ambito della redazione del bilancio separato dell'azionista: nel rispetto dei requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa;
- nell'ambito del bilancio consolidato dell'azionista: nel rispetto dei requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale.

8.2. Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della società controllante

La seconda problematica concerne le operazioni con pagamento basato su azioni tra due o più società dello stesso gruppo che riguardano uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra società del medesimo. Si pensi al caso in cui i dipendenti di una società controllata ricevono diritti su strumenti rappresentativi di capitale della società controllante in qualità di un compenso per i servizi forniti alla controllata (par. B51).

Le casistiche possono essere le seguenti (par. B52):

- a) una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale direttamente ai dipendenti della sua controllata: la controllante (e non la controllata) ha l'obbligo di fornire ai dipendenti della controllata gli strumenti rappresentativi di capitale. Di conseguenza, nel rispetto del par. 43B, la controllata deve valutare i servizi ricevuti dai propri dipendenti secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale: la controllata deve rilevare il corrispondente aumento del patrimonio netto come un conferimento di capitale della controllante (par. B53). La controllante ha una obbligazione a regolare l'operazione con i dipendenti della controllata, fornendo gli strumenti rappresentativi del proprio capitale. Ne consegue che, nel rispetto del par. 43C, la controllante deve valutare la propria obbligazione secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (par. B54);
- b) una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante ai suoi dipendenti: la controllata (e non la controllante) ha l'obbligo di fornire ai suoi dipendenti gli strumenti rappresentativi del capitale della controllante. Dal momento che la controllata non soddisfa alcuna delle condizioni precisate nel par. 43B, essa deve contabilizzare l'operazione con i propri dipendenti come regolata per cassa, indipendentemente dalla modalità con la quale essa ottiene gli strumenti rappresentativi di capitale per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti (par. B55).

8.3. Accordi di pagamento basato su azioni riguardanti pagamenti regolati per cassa ai dipendenti

La terza problematica è legata alla necessità di stabilire come una società che riceve beni o servizi dai propri fornitori (compresi i dipendenti) dovrebbe contabilizzare gli accordi di pagamento basati su azioni che sono regolati per cassa, nel caso in cui la stessa società non detenga alcuna obbligazione di effettuare i pagamenti richiesti ai propri fornitori. A titolo esemplificativo, si considerino i seguenti accordi in cui la controllante (ossia non la società stessa) abbia una obbligazione di effettuare i pagamenti richiesti per cassa ai dipendenti della società (par. B56):

- a) i dipendenti della società riceveranno pagamenti per cassa collegati al prezzo dei propri strumenti rappresentativi di capitale;
- b) i dipendenti della società riceveranno pagamenti per cassa collegati al prezzo degli strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante.

Dal momento che la controllante non detiene alcuna obbligazione di regolare l'operazione con i propri dipendenti, la controllata deve contabilizzare l'operazione con i propri dipendenti come regolata con strumenti rappresentativi di capitale, rilevando un corrispondente aumento del patrimonio netto come un conferimento di capitale da parte della propria controllante. Successivamente, la controllata deve ricalcolare il costo dell'operazione per effetto di variazioni legate alla mancata soddisfazione delle condizioni di maturazione non riguardanti condizioni di mercato (nel rispetto dei par. 19-21). Questo differisce dalla contabilizzazione dell'operazione come regolata per cassa nell'ambito del bilancio consolidato del gruppo (par. B57).

Dal momento che la controllante ha l'obbligazione di regolare l'operazione con i dipendenti con un corrispettivo rappresentato da disponibilità liquide, la controllante (e il gruppo consolidato) deve valutare la propria obbligazione in conformità ai requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa (di cui al par. 43C) (par. B58).

8.4. Trasferimento di dipendenti tra società di un gruppo

Si pensi al caso in cui una controllante assegna diritti su propri strumenti rappresentativi di capitale a dipendenti delle sue controllate, a condizione che essi abbiano completato un determinato periodo di servizio ininterrotto presso il gruppo. Un dipendente di una controllata potrebbe trasferirsi ad un'altra controllata durante il suddetto periodo di maturazione specificato, senza che vi sia alcuna modificazione del proprio diritto sugli strumenti rappresentativi di capitale della controllante derivante dall'originario accordo di pagamento basato su azioni. Se le controllate non hanno alcuna obbligazione di regolare l'operazione con pagamento basato su azioni con i propri dipendenti, esse debbono contabilizzare l'evento come un'operazione regolata con strumenti rappresentativi di capitale. Ciascuna controllata deve misurare i servizi ricevuti dal dipendente con riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale alla data in cui i diritti su tali strumenti rappresentativi di capitale sono stati originariamente assegnati dalla controllante (nel rispetto dell'Appendice A) e in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata (par. B59).

Se la controllata detiene l'obbligazione di regolare l'operazione con i propri dipendenti in strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante, essa deve contabilizzare l'operazione come regolata per cassa. Ogni controllata deve valutare i servizi ricevuti in base al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale alla data di assegnazione, in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata. Inoltre, ogni controllata deve rilevare qualsiasi variazione del *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di servizio del dipendente presso ciascuna controllata (par. B60).

Può verificarsi il caso in cui il dipendente, dopo essersi trasferito da una società del gruppo ad un'altra, non soddisfi una condizione di maturazione, non rappresentata da una condizione di mercato: ad esempio, egli lascia il gruppo prima di aver completato il periodo di servizio. In tal caso, poiché la condizione di maturazione è rappresentata dal servizio prestato presso il gruppo, ciascuna controllata deve rettificare l'ammontare precedentemente rilevato concernente i servizi ricevuti dal dipendente, in conformità del par. 19. Pertanto, se i diritti sugli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dalla controllante non maturano per il mancato rispetto, da parte del dipendente, di una condizione di maturazione, differente da una condizione di mercato, nessun importo deve essere rilevato su base cumulativa per i servizi ricevuti da tale dipendente nel bilancio di qualsiasi società del gruppo (B61).

9. INFORMAZIONI INTEGRATIVE

La società deve fornire agli utilizzatori del bilancio una informativa atta alla comprensione della natura e della misura delle *share-based payment transactions* in essere nell'esercizio di riferimento (par. 44).

Un contenuto minimo di informazioni da fornire è il seguente (par. 45):

- a) una descrizione per ciascuna tipo di operazioni *share-based payment* che sia esistita in qualunque momento durante il periodo di riferimento, con evidenza dei termini generali e delle condizioni di ciascun accordo, come le condizioni di maturazione, il termine massimo delle opzioni assegnate e il metodo di regolamento adottato (es.: se per cassa o in strumenti rappresentativi di capitale). Una società che ha attuato più tipologie di accordi di pagamento basato su azioni sostanzialmente simili ha la possibilità di aggregare le informazioni, a meno che non sia necessario riportare separatamente le informazioni relative a ciascun accordo per rispettare il principio di cui al par. 44 (par. 45, a);
- b) il numero e i prezzi medi ponderati d'esercizio delle opzioni su azioni per ciascuno dei seguenti gruppi di opzioni (par. 45, b):
 - in circolazione all'inizio dell'esercizio;
 - assegnate nell'esercizio;
 - annullate nell'esercizio;
 - esercitate nell'esercizio;
 - scadute nell'esercizio;
 - in circolazione a fine esercizio;
 - esercitabili a fine esercizio;

- c) con riferimento alle opzioni su azioni esercitate durante l'esercizio, la società deve indicare il prezzo medio ponderato delle azioni alla data di esercizio. Se le opzioni sono state esercitate con regolarità durante l'esercizio, la società può, invece, indicare il prezzo medio ponderato delle azioni durante l'esercizio (par. 45, c);
- d) per quanto riguarda le opzioni su azioni in essere a fine esercizio, la società deve indicare l'intervallo dei valori dei prezzi d'esercizio e la media ponderata della residua vita contrattuale delle opzioni. Se l'intervallo dei valori dei prezzi d'esercizio è ampio, le opzioni in circolazione devono essere suddivise in fasce che siano significative per poter valutare la quantità e la tempistica di eventuali ulteriori emissioni di azioni e la somma che può essere incassata all'atto dell'esercizio di quelle opzioni (par. 45, d).

La società è obbligata a fornire un'informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le modalità di valutazione del *fair value* dei beni o servizi ricevuti o degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati durante l'esercizio (par. 46).

Qualora il *fair value* dei beni o servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale della società sia stato misurato indirettamente al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, la società deve fornire almeno le seguenti informazioni in applicazione del par. 46 (par. 47):

- a) nel caso di opzioni su azioni assegnate durante l'esercizio, il *fair value* medio ponderato di quelle opzioni alla data di valutazione e le informazioni su come è stato misurato, incluse le seguenti (par. 47, a):
 - il modello utilizzato per la determinazione del prezzo delle opzioni e i dati utilizzati nel modello, inclusi il prezzo medio ponderato delle azioni, il prezzo di esercizio, la volatilità attesa, la durata dell'opzione, i dividendi attesi, il tasso di interesse senza rischio e qualsiasi altro dato immesso nel modello, tra cui l'indicazione del metodo utilizzato e delle ipotesi formulate per incorporare gli effetti di un atteso esercizio anticipato;
 - la modalità di determinazione della volatilità attesa, compresa una spiegazione della misura in cui la stima della volatilità attesa si sia basata sulla volatilità storica; e
 - se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica dell'assegnazione di opzioni è stata incorporata nella misurazione del *fair value*, come nel caso di una condizione di mercato;
- b) nel caso di altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati durante l'esercizio (diversi dalle opzioni su azioni), il numero e il *fair value* medio ponderato di quegli strumenti rappresentativi di capitale alla data di misurazione e l'informativa su come è stato calcolato, incluse le seguenti (par. 47, b):
 - se il *fair value* non è stato misurato in base a un prezzo di mercato disponibile, come esso è stato valutato;
 - se e con quale modalità i dividendi attesi sono stati incorporati nella valutazione del *fair value*; e

- se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati è stata incorporata nella determinazione del *fair value*;
- c) in caso di accordi di pagamento basato su azioni che siano stati modificati durante l'esercizio (par. 47, c):
 - una spiegazione di tali modifiche;
 - il *fair value* incrementale assegnato (come conseguenza di dette modifiche); e
 - l'informativa sulle modalità di misurazione del *fair value* incrementale assegnato, uniformemente con le disposizioni esposte ai punti (a) e (b) di cui sopra, se applicabili.

Se la società ha misurato direttamente il *fair value* dei beni o servizi ricevuti nell'esercizio, essa deve fornire un'informativa sulle modalità di determinazione del *fair value* (es.: specificando se è stato misurato in base a un prezzo di mercato per quei beni o servizi) (par. 48).

Se la società ha respinto la presunzione di cui al par. 13 (ossia non vi è la presunzione relativa che il *fair value* dei beni o servizi possa essere stimato attendibilmente), essa deve informare di tale fatto e fornire la motivazione per cui la presunzione è stata respinta (par. 49).

La società deve fornire un'informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle operazioni con pagamento basato su azioni sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società (par. 50). A tal fine, la società deve fornire almeno le seguenti informazioni (par. 51):

- il costo totale rilevato nell'esercizio derivante da operazioni con pagamento basato su azioni in cui i beni o servizi ricevuti non possedevano i requisiti per essere rilevati come attività, e che quindi sono stati rilevati immediatamente come costi; a tal proposito, la società deve indicare separatamente la quota parte del costo totale derivante da operazioni contabilizzate come operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (par. 51, a);
- per quanto riguarda le passività derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni (par. 51, b):
 - il valore contabile totale di fine esercizio; e
 - il valore intrinseco totale di fine esercizio delle passività per le quali il diritto della controparte a ricevere denaro o altre attività sia maturato entro la fine dell'esercizio (es.: i diritti di rivalutazione delle azioni maturati).

Se l'informativa richiesta dall'IFRS 2 non soddisfa i principi di cui ai parr. 44, 46 e 50, la società deve fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per soddisfarli, affinché sia possibile comprendere la natura, la misura, la modalità di valutazione e gli effetti in bilancio degli accordi di pagamento basati su azioni (par. 52).